

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 195)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1984)

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — La manovra di finanza pubblica che il Governo propone con il disegno di legge finanziaria va ad inserirsi in un più ampio quadro di politica economica teso a correggere gli squilibri dell'economia italiana.

È questa un'esigenza che si è fatta viepiù pressante nel corso di questi ultimi anni, anche in ragione dei ritardi che abbiamo accumulato: nel 1983 fattori congiunturali, ma soprattutto comportamenti incoerenti, hanno fatto sì che il disavanzo pubblico continuasse a crescere; nè tale crescita ha portato alcun sollievo alla recessione in atto, che anzi è andata aggravandosi.

L'esperienza degli altri paesi industrializzati sta a testimoniare che solo quelle economie che hanno saputo contenere gli squilibri, ed in particolare quelle che sono riuscite a ridurre l'inflazione, possono oggi contare su di una ripresa di attività e prevedere incrementi sostanziali di produzione per il 1984. È il caso, in particolare, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, della Germania, del Giappone: tutti paesi che sono riusciti a tornare ai livelli di inflazione precedenti la crisi da petrolio. L'Italia non fa parte di questo gruppo di paesi e non a caso nel 1983 abbiamo conosciuto, al tempo stesso, la più forte recessione e la più elevata inflazione: il prodotto interno lordo è sceso dell'1,2 per cento mentre l'aumento dei prezzi è stato del 15 per cento.

La speranza di salvaguardare lo sviluppo rinunciando a controllare la finanza pubblica e l'inflazione si è dunque rivelata sempre più falsa: oggi solo una decisa azione di riequilibrio potrà consentire di riunire le condizioni per una ripresa economica e, quindi, per una difesa dell'occupazione.

Ma tale azione di riequilibrio non può riguardare solo la finanza pubblica per le strette interconnessioni che legano questa ai comportamenti degli altri operatori eco-

nomici. Ed infatti, la crescita dello squilibrio della finanza pubblica è in parte causa ed in parte effetto del malessere generale della nostra economia.

Ne è causa perchè la natura dello squilibrio dei conti pubblici è tale da sottrarre risorse al settore produttivo; esso crea quindi una domanda che, nell'attuale situazione, non può essere soddisfatta ed impone al tempo stesso vincoli alla politica monetaria: finisce in definitiva per ritardare la ripresa e mantenere elevata l'inflazione.

Ne è in parte effetto perchè il ritardo della ripresa deprime le entrate dello Stato, mentre il permanere dell'inflazione su livelli elevati in presenza di un debito pubblico di proporzioni consistenti implica un forte e crescente esborso per interessi.

In queste condizioni, il controllo della finanza pubblica deve essere perseguito tanto agendo sui fattori automatici di crescita del fabbisogno, quanto operando direttamente sull'inflazione per pervenire ad un suo rapido ridimensionamento. Si rende quindi necessario un rallentamento della crescita dei redditi monetari che consenta un celere abbassamento dell'inflazione: ne deriverebbero riflessi positivi sulla finanza pubblica, tali da rendere meno pesanti gli interventi che, in sua assenza, si renderebbero necessari.

È per tali motivi che la manovra di finanza pubblica non può essere vista separatamente dagli altri strumenti di politica economica. Tentare di perseguire un riequilibrio della nostra economia solo intervenendo con tagli al bilancio pubblico e politiche monetarie restrittive rischia infatti di avere un costo in termini di sviluppo e di occupazione particolarmente elevato, senza molte garanzie di un reale successo.

Non è questa la sede per entrare nei dettagli del complesso della politica economica, nè la constatazione della necessità di

aggredire l'inflazione direttamente può esimersi dal sottolineare l'importanza di arginare comunque lo squilibrio della finanza pubblica.

Il confronto con situazioni di paesi istituzionalmente prossimi al nostro mostra come lo squilibrio nei conti pubblici italiani derivi principalmente da un eccesso di spesa: di quella corrente in particolare che supera, in rapporto al prodotto interno lordo, di oltre tre punti percentuali i livelli dei maggiori paesi della Comunità europea.

È per tale motivo che gli interventi proposti dal Governo vertono prevalentemente sulla spesa, nello sforzo teso a contenere la crescita di prestazioni che nella loro dinamica, lungi da assicurare criteri di equità sociale, costituiscono fattori di freno alla ripresa, per il ridotto effetto di sostegno ad una domanda qualificata e per l'elevato costo del loro finanziamento.

Per quanto riguarda le entrate, il Governo intende invece rispettare gli obiettivi del programma che indicavano per il 1984 il mantenimento della pressione fiscale complessiva ai livelli conseguiti nel 1983. Tuttavia, un tale obiettivo non è assicurato dalla normativa esistente, posto che il raggiungimento della pressione fiscale del 1983 (che ha portato il nostro paese su livelli di pressione prossimi a quelli in essere nella Comunità europea) è stato conseguito anche attraverso misure specifiche che cesseranno di operare nel 1984. Da qui la necessità di prevedere per l'anno a venire l'adeguamento di taluni tributi oltre alla riproposizione di quei provvedimenti già adottati nel 1983.

La manovra fiscale verte, comunque, non già nell'affannosa ricerca di nuovi tributi che, sovrapponendosi l'un l'altro, tolgono chiarezza al sistema fiscale, aggravano il peso delle regolamentazioni ed ingenerano il sospetto di forti sperequazioni: essa si basa essenzialmente sulla revisione di normative esistenti cercando peraltro di riportare nell'ambito del sistema le disposizioni emanate nel periodo precedente.

A questa operazione di chiarificazione del sistema fiscale si affiancano poi gli interventi sulla spesa che sono tesi non solo ad evitare il superamento di certi livelli nel

1984, ma anche ad incidere sui meccanismi di crescita negli anni successivi.

È questo secondo obiettivo ben più importante di quello di rispettare specifici puntuali tetti di spesa, perchè solo il controllo della dinamica può assicurare una programmazione del bilancio pubblico senza affannosi ed improduttivi ricorsi ad interventi tampone.

Terza linea di intervento è poi quella già ricordata di controllo dell'inflazione attraverso una politica dei redditi, come espresso dal programma di Governo, che consenta una riduzione dei tassi di interesse nominali alleviando, quindi, il peso del servizio del debito pubblico.

L'Italia è il paese ove la quota di spesa per interessi rispetto alla spesa corrente è quasi il doppio di quella degli altri paesi della Comunità (dei più grandi in particolare). Tale incidenza, costantemente cresciuta nel corso degli anni, è la risultante, al tempo stesso, dell'elevato debito pubblico (circa i tre quarti del prodotto interno lordo) e degli alti saggi di interessi nominali: viceversa i tassi di interesse reali — pur essendo elevati in assoluto — risultano in linea con quelli degli altri paesi industrializzati, a testimoniare, per essi, del prevalere dei condizionamenti internazionali rispetto a quelli interni.

In tale situazione, la riduzione del carico degli interessi non può essere raggiunta con artifici finanziari, ma deve essere perseguita incidendo direttamente sulle cause (ossia rallentando la crescita del debito pubblico e riducendo il tasso di inflazione e quindi il costo del denaro) pur senza sottovalutare gli stretti legami esistenti tra manovra di finanza pubblica ed il complesso delle altre variabili economiche.

Le misure di intervento diretto sulle entrate e sulle spese hanno come obiettivo quello di contenere il disavanzo del 1984 e, quindi, di rallentare la crescita del debito.

Per completare la manovra, occorrerà dunque operare anche una decelerazione nella crescita dei redditi monetari che comporti un marcato ridimensionamento dell'inflazione. A questo secondo intervento è demandato l'obiettivo di conseguire una riduzione

dei saggi di interesse — senza provocare tensioni nel sistema economico — e quindi di ridurre la spesa pubblica per la quota di interesse.

È bene avvertire che, senza tale manovra di politica dei redditi, non si potranno rispettare le grandezze cui fa riferimento la legge finanziaria e che, quindi, una tale manovra deve essere considerata parte integrante di questa legge.

Ciò premesso, possono illustrarsi per sommi capi i provvedimenti previsti in questo disegno di legge.

Il fabbisogno del settore statale è stimato aggirarsi attorno a 90.000 miliardi di lire nel 1983, risultando quindi superiore non solo a quello indicato come obiettivo un anno fa, ma anche a quello stimato in occasione delle relazioni di cassa trimestrali.

I fattori di tale crescita superiore alle previsioni sono diversi, ma possono essere raggruppati in due categorie: fattori congiunturali e fattori discrezionali.

Fra i primi, sono da ricordare la forte recessione che ha investito la nostra economia, l'assenza di sufficienti stimoli esterni, il permanere di un elevato tasso di inflazione: tutti fattori che hanno ridotto — rispetto alle previsioni — il gettito tributario e contributivo, che hanno esaltato talune spese ed hanno continuato a gonfiare il pagamento di interessi, malgrado le operazioni di allungamento delle scadenze dei titoli pubblici.

Ma il superamento dell'obiettivo di contenimento del disavanzo è derivato anche dalla riluttanza ad avviare e ad approvare talune misure che erano state annunciate ed i cui effetti condizionavano le previsioni. Non è ora il momento di sterili recriminazioni. La persistenza della recessione ha reso in un certo senso meno urgenti taluni interventi, ma non per questo meno necessari. L'imminenza della chiusura dell'esercizio non lascia intravedere la possibilità di sensibili recuperi, per cui preferibile appare, in questa fase, concentrare lo sforzo di controllo della finanza pubblica del 1984, anno in cui dovrebbero farsi sentire meno i condizionamenti congiunturali e, quindi, anno in cui sarà maggiormente necessario evitare

che un crescente squilibrio di finanza pubblica ingeneri tensioni nel sistema economico.

In assenza di interventi, il saldo netto da finanziare del bilancio statale, a legislazione vigente e tenuto conto delle maggiori esigenze già accertate, rischierebbe di superare di oltre un terzo il livello già elevato del 1983. La crescita di tale disavanzo avrebbe effetti dirompenti sulla nostra economia ed impedirebbe quel processo di riequilibrio che, si è visto, costituisce l'unica garanzia per un rilancio del processo di sviluppo.

La manovra espressa nella legge finanziaria è tesa a riportare nel 1984 il saldo netto da finanziare su livelli assoluti dell'ordine di quelli del 1983 e ad assicurare così sufficienti risorse finanziarie per il settore produttivo. Non si tratta tuttavia di un mero intervento deflattivo, come l'ampiezza delle cifre potrebbe lasciar ritenere. L'obiettivo di stabilizzare in valore assoluto il fabbisogno pubblico del 1984 al livello del 1983 dovrà accompagnarsi ad una riqualificazione della spesa e sarà comunque condizionato dall'accettazione di una politica dei redditi: sono queste le condizioni in cui potranno essere minimizzati i riflessi negativi di una manovra di contenimento del disavanzo pubblico sul tasso di crescita ed esaltati quelli positivi sul riequilibrio generale del sistema e, quindi, sulle possibilità per l'economia italiana di agganciarsi in maniera non effimera alla ripresa internazionale, per ora riservata solo a quei paesi ove gli operatori economici hanno saputo sottostare a comportamenti coerenti.

2. — Come di consueto, il contenuto della legge finanziaria è orientato lungo quattro direttrici:

a) individuazione del livello massimo, in termini di competenza, del ricorso al mercato;

b) indicazione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso in aggiunta a quelli già considerati nel progetto di bilancio a legislazione vigente (tabelle B e C);

c) quantificazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale (tabella A);

d) modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

Funzionalmente collegate a questo nucleo di decisioni contemplate nel presente disegno di legge finanziaria sono quelle altre misure destinate ad ulteriormente ridurre il fabbisogno del settore statale per il 1984, misure che troveranno concreta realizzazione attraverso specifici provvedimenti legislativi di imminente definizione.

Premesso quanto sopra in ordine alla complessiva portata della manovra di finanza pubblica per il 1984, qui di seguito si illustrano i particolari interventi che sono compresi nel presente disegno di legge e che ne qualificano il contenuto.

3. — Con l'articolo 1, si individuano innanzitutto tre fondamentali grandezze del bilancio 1984: il livello massimo dell'indebitamento in linea di competenza; la ventilazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale; l'entità degli accantonamenti da ricomprendere nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso, in aggiunta a quelli già considerati nel progetto di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto attiene al ricorso al mercato, esso risulta determinato in lire 143.814 miliardi, quale risultante di un saldo netto da finanziare pari a lire 92.865 miliardi e di operazioni per rimborso di prestiti per lire 50.949 miliardi.

È appena il caso di ricordare che il sopra indicato livello massimo di indebitamento non è espressivo dell'effettivo fabbisogno finanziario del settore statale per il prossimo anno; in termini di effettivi flussi di cassa — consolidando cioè le operazioni di bilancio con quelle di tesoreria — esso si determina, infatti, in lire 90.800 miliardi, con riguardo, ovviamente, all'intero complesso dei provvedimenti che costituiscono la manovra di bilancio 1984, come meglio precisato nella Relazione previsionale e programmatica per il prossimo anno.

Circa la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, l'apposita tabella A allegata al disegno di legge individua le scadenze annuali delle singole autorizzazioni di spesa in alcuni casi confermando ed in altri variando le quote già stabilite con l'analoga tabella della legge finanziaria 1983 (legge 26 aprile 1983, n. 130), a sua volta integrata con le nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

La manovra sulle leggi pluriennali ha comportato, in termini di competenza, proposte di riduzioni nette — rispetto alle quote precedentemente determinate e iscritte nel bilancio 1984 a legislazione vigente — per complessivi 4.674 miliardi. La diversa cadenza di alcune quote annuali è scaturita da una verifica in ordine alle disponibilità che si sono venute accumulando nel conto dei residui passivi, ovvero alla esistenza di notevoli giacenze nei conti correnti di tesoreria, avuto riguardo, altresì, alle concrete capacità di realizzazione delle Amministrazioni competenti.

Qui di seguito si fornisce il dettaglio delle leggi per le quali sono proposte variazioni in aumento o in diminuzione nelle quote 1984, rispetto a quanto in precedenza ipotizzato:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legislazione vigente	Tabella A d.l. finanziaria	Differenze
	1	2	3 = 2 - 1
(miliardi di lire)			
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cas- sa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735) .	255	55	— 200
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a fa- vore delle piccole e medie industrie (In- dustria: cap. 7541)	50	—	— 50
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferro- via Alifana (Trasporti: cap. 7293)	19,5	4,5	— 15
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgen- ti a favore dell'industria e dell'artigiana- to (Tesoro: cap. 7743)	35	15	— 20
Leggi n. 984 del 1977 e n. 457 del 1978 - Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	1.000	1.520	+ 520
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli (Agricoltura: capitolo 7263)	5,5	4	— 1,5
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979) art. 34 - Opere marittime (Lavori pubbli- ci: cap. 7501)	300	200	— 100
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (La- vori pubblici: cap. 7598)	10	2	— 3
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienn- nale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industria- li, settore ospedaliero (Tesoro: cap. 7772)	300	—	— 300
— art. 34 - Rifi nanziamen to legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25	15	— 10
<i>Totale</i>	325	15	— 310

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legislazione vigente	Tabella A d.l. finanziaria	Differenze
	1	2	3 = 2 — 1
(miliardi di lire)			
Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	80	20	— 60
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: capitolo 9419)	20,7	—	— 20,7
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9051 e 9175)	135	50	— 85
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:			
- Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	1.900	600	— 1.300
- Lavori pubblici: cap. 8271	340	240	— 100
<i>Totale</i>	2.240	840	— 1.400
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	1.000	—	— 1.000
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	245	138	— 107
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, in legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	50	20	— 30

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legislazione vigente	Tabella A d.l. finanziaria	Differenze
	1	2	3 = 2 - 1
(miliardi di lire)			
Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro: cap. 7759)	1.800	—	— 1.800
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	165	180	+ 15
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (Industria: cap. 7045)	4,6	2,6	— 2
	7.740,3	3.066,1	— 4.674,2

Infine, sempre l'articolo 1 quantifica in lire 11.000 miliardi ed in lire 11.000 miliardi gli importi da iscrivere nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso. Tali somme sono aggiuntive a quelle considerate ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, redatto a legislazione vigente.

Per tali fondi — come già fatto per gli accantonamenti considerati nei fondi speciali del bilancio 1984 a legislazione vigente — si è ritenuto opportuno fornire in calce alla presente relazione la proiezione triennale prevista per ciascun accantonamento compreso nelle richiamate tabelle B e C del disegno di legge finanziaria. Ciò al fine precipuo di rendere più agevole il riscontro di copertura pluriennale al momento in cui il Parlamento esaminerà i relativi disegni di legge (v. allegato A).

4. — Per quanto concerne la politica delle entrate, va in primo luogo osservato che essa non si esaurisce con il gruppo di norme (articoli da 2 a 11) contenute nel presente disegno di legge.

È infatti programmata l'adozione di altre misure per l'acquisizione di ulteriori entrate, con particolare riferimento alla sanatoria dell'abusivismo edilizio.

Passando all'esame delle singole norme, quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4 prevedono la conferma, anche per il 1984, rispettivamente, della riserva all'Erario del gettito ILOR, delle vigenti misure delle tasse automobilistiche prevista anche per il 1985 e dell'aliquota cui rapportare i versamenti di acconto per l'IRPEF, IRPEG e ILOR.

L'articolo 5 proroga l'addizionale straordinaria dell'8 per cento anche per il 1984, ma limitatamente all'imposta locale sui redditi, alle ritenute su interessi, premi ed altri

frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari ed alle ritenute sugli utili di cui al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La norma è quindi correlata con il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, che eleva al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti su depositi e conti correnti bancari e postali maturati dal 1° ottobre 1983, disponendo che da pari data cessi di avere applicazione la relativa addizionale.

L'articolo 6 attiene all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Come è noto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche venne stabilita dall'articolo 3, numero 4), della legge di delegazione per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e conseguentemente dal decreto 29 settembre 1973, n. 598 (articolo 7), nella misura del 25 per cento, salve alcune aliquote particolari per le società e per gli enti finanziari. Non era tuttavia previsto alcun congegno che evitasse la duplicazione economica tra l'imposizione a carico della società e l'imposizione a carico dei soci, persone fisiche o persone giuridiche: duplicazione che conseguentemente si verificava per i redditi distribuiti, dando luogo a conseguenze particolarmente onerose. Supposto un reddito imponibile di 100 (al netto dell'ILOR), e supponendo la distribuzione dell'intero reddito di 75 (al netto dell'imposta), all'onere di 25 a carico della società si aggiungeva un ulteriore prelievo tributario di 18,75, se il socio era altra persona giuridica, o secondo la progressività delle aliquote, se era una persona fisica.

La legge 16 dicembre 1977, n. 904, eliminò la duplicazione nell'imposizione (con conseguente eliminazione delle aliquote ridotte per le società e gli enti finanziari), attribuendo al socio un credito di imposta pari all'imposta dovuta dalla società sui redditi da essa distribuiti. Pertanto, essendo l'aliquota del 25 per cento, il credito d'imposta veniva stabilito nella misura di un terzo della somma percepita dal socio che concorre a formare il suo reddito imponibile. Il credito d'imposta concorre anch'esso, ov-

viamente, a formare il reddito imponibile del socio, venendo esso a costituire, nel nuovo sistema, la somma corrisposta dalla società in conto dell'imposta dovuta dal socio, e venendo essa a integrare il dividendo da questi percepito.

In occasione dell'eliminazione della duplicazione fra l'imposizione a carico della società e l'imposizione a carico del socio, sarebbe stato giustificato e opportuno provvedere, già in quella sede, a un aumento dell'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche. Questo avvenne invece soltanto in un momento successivo con il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, (articolo 6, primo comma) convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, elevando l'aliquota dal 25 per cento al 30 per cento, e riassorbendo, con l'occasione, la temporanea maggiorazione dell'8 per cento, disposta con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 52, la quale aveva portato l'aliquota reale al 27 per cento, senza tuttavia alcun riconoscimento di credito di imposta per il due per cento della maggiorazione.

In occasione dell'aumento dell'aliquota al 30 per cento, il credito d'imposta dei soci venne aumentato al 42,85 per cento (secondo comma), ma l'aumento fu disposto soltanto a favore delle società finanziarie e degli enti finanziari. Poco dopo però, con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'aumento venne esteso a tutte le società aventi personalità giuridica e agli enti finanziari, con una formula assai imperfetta ed equivoca, che sembra escludere gli enti non aventi carattere finanziario. Tutto ciò indica, anche prescindendo dai dubbi ai quali l'infelice formulazione della norma dà luogo, l'incertezza del legislatore. Comunque attualmente il credito d'imposta appare essere del 42,85 per cento, se i soci che percepiscono gli utili sono persone giuridiche (tranne forse gli enti non finanziari), ed è invece rimasto immutato nella misura di un terzo dell'utile percepito, se i soci sono soggetti all'imposta sulle persone fisiche.

È stata sottolineata l'incongruenza di un trattamento diverso nella misura del credito d'imposta a seconda che i soci che per-

cepiscono l'utile siano persone giuridiche o persone fisiche. Poichè nel sistema del credito d'imposta l'imposta pagata dalla società costituisce sostanzialmente, per quanto riguarda gli utili distribuiti, una forma di ritenuta d'acconto, non risulta giustificato che la ritenuta possa essere utilizzata in misura diversa a seconda dei percipienti.

Inoltre il provvedimento, nell'adeguare alla nuova aliquota del 30 per cento dell'imposta sulle società il credito d'imposta spettante alle persone giuridiche, non aveva considerato che in tale guisa determinava la conseguenza che, se gli utili distribuiti dalla società vengono prelevati da utili riportati a nuovo, o da riserve, assoggettati alla precedente aliquota del 25 per cento, il credito d'imposta del socio (persona giuridica) risulta più elevato dell'imposta pagata dalla società.

Con le disposizioni che si sottopongono all'esame del Parlamento, con l'articolo in questione si procede anzitutto ad un ulteriore aumento al 36 per cento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'aumento, oltre che da esigenze di bilancio e di reperimento di maggior gettito tributario, deriva anche dalla considerazione esposta precedentemente, per cui l'avvenuta (e con il provvedimento in esame interamente confermata) eliminazione della duplicità di imposizione nei confronti della società e nei confronti dei soci giustifica, e anzi comporta, una più elevata aliquota dell'imposta sulle società.

D'altra parte, con l'applicazione dell'ILOR, nell'aliquota del 15 per cento (deducibile nella determinazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEG), e con l'applicazione dell'IRPEG nella nuova aliquota del 36 per cento, l'onere tributario sui redditi delle persone giuridiche risulterà del 45,60 per cento: che sale temporaneamente al 46,368 in conseguenza della maggiorazione dell'8 per cento dell'ILOR. Si tratta di un'aliquota che rimane alquanto al di sotto in confronto a quelle che vengono applicate nei maggiori paesi della Comunità europea e negli altri paesi industrializzati. Va inoltre tenuto presente che l'attuale nostra disciplina legisla-

tiva sulla determinazione del reddito imponibile d'impresa (decreto 29 settembre 1973 n. 597, e successive variazioni e integrazioni, e decreto 29 settembre 1973, n. 598) segue su molti punti (deduzione di spese, ammortamenti anticipati, deduzioni per spese di ricerca e progetti, contributi governativi, rinvii di tassazione, ecc.) criteri di determinazione dei redditi imponibili meno rigorosi di quelli seguiti in altri paesi.

La decorrenza dell'aumento dell'aliquota dell'IRPEG al 36 per cento viene stabilita dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge finanziaria, presupponendo che l'approvazione avvenga entro il 31 dicembre 1983: e su tale presupposto è stata fatta la previsione di gettito per il 1984. Qualora l'approvazione della legge finanziaria dovesse invece ritardare, occorrerà intervenire con altri strumenti legislativi per impedire che venga a mancare una parte importante del gettito previsto.

Stabilendo nella misura del 36 per cento l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si impone il riesame della disciplina del credito d'imposta dei soci per gli utili distribuiti dalla società e da essi percepiti: e ciò sotto due profili.

Il primo profilo riguarda la misura del credito d'imposta che, per le ragioni indicate sopra, deve essere la medesima per tutti i soggetti (persone giuridiche e persone fisiche) — come è anche in tutte le legislazioni che seguono tali discipline — non trovando la diversità alcuna giustificazione.

Inoltre, poichè l'imposta dovuta dalla società viene sostanzialmente ad assumere per quanto riguarda gli utili distribuiti il carattere di una ritenuta d'acconto sui redditi distribuiti, il credito d'imposta deve essere uguale all'imposta dovuta dalla società. Su 100 di imponibile ai fini dell'IRPEG (e quindi dopo l'applicazione e la deduzione dell'ILOR) l'imposta è di 36. Se l'intero utile netto di 64 viene distribuito ai soci, il credito d'imposta stabilito nella misura dei nove sedicesimi dell'utile medesimo — come viene previsto dal disegno di legge finanziaria — sarà di 36, e cioè pari all'imposta dovuta dalla società. Rimane

ovvio che il credito d'imposta continua a entrare a comporre il reddito imponibile del socio.

Il secondo profilo che deve essere considerato riguarda i rapporti fra il credito di imposta attribuito ai soci e l'imposta dovuta dalla società.

Come si è accennato sopra, il problema si poneva — e si ripropone in modo che non può essere eluso — per gli utili assoggettati a tassazione a carico delle società con le precedenti aliquote del 30 per cento (per un esercizio) e del 25 per cento (per gli esercizi precedenti). Riuscirebbe infatti difficilmente comprensibile l'attribuzione al socio di un credito d'imposta commisurato alla nuova aliquota del 36 per cento, quando gli utili distribuiti sono stati assoggettati alle aliquote del 30 per cento o del 25 per cento.

Si dirà più avanti lo strumento tecnico che si propone per evitare tale incongruenza: strumento che non si può trovare in distinzioni nella misura del credito d'imposta — non potendosi imporre al socio complicate e per lui incomprensibili differenziazioni (anche perchè il dividendo unitario che il socio percepisce può derivare da utili formati in epoche diverse e da utilizzazioni di differenti riserve) — ma che deve invece operare presso la società, con una imposizione di conguaglio.

Con l'occasione si ripropone però anche il più ampio problema relativo alla disciplina del credito d'imposta in relazione alla distribuzione ai soci di utili, di proventi o di altre somme che, o per essere esenti da tributo o per altre disposizioni di legge, non sono stati assoggettati all'imposta nei confronti della società.

Nella redazione della legge 16 dicembre 1977, n. 904, prevalse la soluzione — sostenuta anche dal relatore, che è attualmente Ministro delle finanze — secondo la quale il credito d'imposta dei soci doveva essere riconosciuto, senza che si facesse luogo ad alcuna imposizione compensativa presso la società, anche quando la distribuzione aveva per oggetto redditi esenti, o comunque non assoggettati all'imposta sulle persone giuridiche. In questo modo — si affermava — si conservava anche presso i soci l'esenzione, o

la non tassabilità, concesse a taluni redditi o proventi. E non si può negare la consistenza dell'argomento.

Tuttavia, un riesame si impone per le seguenti considerazioni:

a) per ragioni di gettito tributario;

b) per la estensione, allora non immaginabile e si può ben dire patologica, assunta dai redditi che sono esenti anche dall'imposta sulle persone giuridiche; dalla utilizzazione, pur legittima, che di tali esenzioni e di alcuni criteri di determinazione dei redditi è stata fatta oltre quanto il legislatore poteva avere pensato; dalla necessità di ridimensionare tali fenomeni e di limitare la moltiplicazione degli inconvenienti che si verifica con l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta per imposte non dovute dalla società;

c) per la coincidenza con il problema che l'aumento dell'aliquota al 36 per cento pone nei confronti della distribuzione di utili assoggettati alle aliquote precedenti, del quale si è detto sopra;

d) per gli indirizzi seguiti dagli altri paesi della Comunità nei quali, pur essendo il volume dei redditi esenti incomparabilmente inferiore a quello esistente presso di noi, si prevedono presso le società conguagli di imposta in relazione alla distribuzione ai soci (con l'attribuzione dei relativi crediti di imposta) di utili che presso la società erano stati esonerati da imposta, e dalla considerazione che tali indirizzi sono anche alla base dei progetti di direttiva in elaborazione presso i competenti organi della Comunità Europea.

Per questi motivi si giudica non sia possibile conservare ulteriormente il principio della indifferenza del rapporto fra il credito d'imposta attribuito ai soci e la imposizione presso la società, e che si debba invece seguire il diverso indirizzo per il quale il credito d'imposta dei soci e le imposte dovute dalla società sugli utili distribuiti devono corrispondere. Poichè questo risultato, come si è detto sopra, non potrebbe in nessun modo essere raggiunto differenziando il credito d'imposta, esso deve essere conseguito me-

dante una imposizione di conguaglio, a carico della società, per gli utili da essa distribuiti che non siano stati assoggettati ad imposta, o che siano stati assoggettati ad aliquota inferiore al 36 per cento.

I commi dal secondo al quarto dell'articolo 6 disciplinano la materia nel senso ora indicato, individuando le diverse ipotesi che si possono presentare. È utile illustrare i singoli commi:

Comma secondo

Come si è detto in precedenza, stabilendo nel 36 per cento l'aliquota IRPEG e in nove sedicesimi del dividendo il credito d'imposta (primo comma), la corrispondenza fra il credito d'imposta e l'imposta dovuta dalla società si raggiunge automaticamente quando il dividendo distribuito sull'utile dell'esercizio è pari o inferiore al reddito imponibile della società al netto dell'IRPEG. Il credito d'imposta, in tal caso, risulta uguale all'IRPEG afferente il reddito imponibile della società, la quota di questo corrispondente al dividendo.

Esempio n. 1 — Reddito imponibile dichiarato = 100; dividendo = 64 (100 — 36); IRPEG dovuta dalla società = 36: il credito d'imposta ammonta a $9/16$ di 64, cioè a 36, pari all'imposta dovuta dalla società.

Esempio n. 2 — Reddito imponibile dichiarato = 100; dividendo = 48; IRPEG afferente la quota del reddito dichiarato corrispondente a 48 (cioè 75) = 27: il credito d'imposta ammonta a $9/16$ di 48 = 27, quindi pari all'imposta dovuta dalla società sull'utile distribuito.

Quando invece il dividendo distribuito sull'utile dell'esercizio è superiore al reddito imponibile della società al netto dell'IRPEG, come si può verificare per effetto di esenzioni o di altre cause, il credito d'imposta risulta superiore all'IRPEG afferente il reddito imponibile della società in misura pari a $9/16$ della differenza. Dovrebbe perciò essere ridotto dell'eccedenza per evitare che ai soci venga restituita, sotto forma di credito d'im-

posta, un'imposta superiore a quella pagata dalla società, e quindi superiore a quanto necessario per eliminare la doppia imposizione; ma, come si è detto in precedenza, non essendo possibile addossare ai soci l'onere di determinare la misura di tale riduzione (di accertare, cioè, quanta parte del dividendo sia netta e quanta lorda da IRPEG), si ricorre al congegno di lasciare integro il credito d'imposta e di aumentare l'IRPEG dovuta dalla società (a titolo di conguaglio) di un importo pari al maggior credito d'imposta dei soci.

Esempio n. 3 — Reddito imponibile dichiarato = 100, dividendo = 80, IRPEG = 36: il credito d'imposta ammonta a $9/16$ di 80 = 45 e supera l'IRPEG di 9, e cioè di $9/16$ della differenza (16) tra il dividendo (80) e il reddito imponibile netto da IRPEG (64). Quindi l'IRPEG dovuta dalla società dev'essere aumentata di 9 ($9/16$ di 16) per divenire uguale al credito d'imposta.

Esempio n. 4 — Reddito imponibile dichiarato = 100, dividendo = 100, IRPEG = 36: il credito d'imposta ammonta a $9/16$ di 100 = 56,25, superando di 20,25 l'IRPEG dovuta dalla società, la quale deve perciò essere aumentata di 20,25, pari a $9/16$ della differenza (36) tra il dividendo (100) e il reddito imponibile della società netto da IRPEG (64).

Come appare anche dagli esempi fatti, la società deve applicare l'aumento di conguaglio, calcolandolo e aggiungendolo all'imposta da versare, in sede di dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, quindi sulla base della differenza tra il dividendo deliberato e il reddito imponibile dichiarato. Di conseguenza se in un momento successivo viene accertato un maggior reddito imponibile ai fini dell'IRPEG e si rende dovuta la corrispondente maggiore imposta, il conguaglio così calcolato e versato risulterà superiore alla differenza tra il credito d'imposta e l'IRPEG complessiva. L'eccedenza, quindi, dovrebbe essere rimborsata; ma per ragioni pratiche di semplificazione viene stabilito che il rimborso venga attuato mediante una corrispondente riduzione del-

l'IRPEG dovuta dalla società per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo; ed inoltre, poichè ciò può verificarsi a lunga distanza di tempo dal versamento del conguaglio, si precisa che la misura della riduzione dev'essere aumentata degli interessi previsti dalla legge per i rimborsi tardivi.

Esempio n. 5 — Nell'ipotesi di cui al precedente esempio n. 3 il reddito imponibile della società, già dichiarato in 100, viene successivamente elevato a 120 in sede di accertamento, e quindi l'IRPEG aumenta del 36 per cento del maggior reddito di 20 (7,20), passando da 36 a 43,20: il conguaglio di 9 già applicato risulterà superiore alla differenza tra il credito d'imposta già fruito (45) e l'imposta complessiva (43,20) e l'eccedenza di 7,20 (9 — 1,80) dovrà essere rimborsata mediante una corrispondente riduzione, aumentata degli interessi, dell'IRPEG dovuta dalla società per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Viene precisato che la differenza tra il reddito dichiarato, al netto dell'IRPEG, e l'utile distribuito deve essere calcolata senza tenere conto della parte di questo assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e quindi senza credito d'imposta. Non sembra invece necessario considerare espressamente l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società (essendone implicita la soluzione), nè stabilire espressamente l'irrilevanza dell'aumento di conguaglio ai fini dell'acconto dell'IRPEG per l'esercizio successivo.

Commi terzo e quarto.

Il criterio di calcolo del conguaglio è identico a quelli stabiliti nel comma precedente. Infatti se vengono distribuite riserve o fondi formati con utili non assoggettati all'imposta, si deve applicare la stessa disciplina prevista per la distribuzione di utili dell'esercizio non tassati (quelli cioè che eccedono il 64 per cento del reddito imponibile). In tale caso il conguaglio di 9/16 è commisurato all'intera somma distribuita. Infatti non essendo stata corrisposta alcuna

IRPEG, la differenza di cui al comma precedente coincide con l'intera somma distribuita.

Esempio n. 6 — Riserva distribuita 100 — IRPEG non dovuta: il credito d'imposta ammonta a 9/16 di 100 = 56,25, che eccede per l'intero suo ammontare l'IRPEG dovuta dalla società, che è zero, la quale deve perciò essere aumentata, per diventare uguale al credito d'imposta, di un importo pari ai 9/16 della riserva distribuita.

L'esclusione delle riserve o altri fondi di cui alla lettera *a*) del terzo comma, di regola facilmente identificabili ancorchè formati nei decorsi esercizi, dipende dalla circostanza che essi non sono stati tassati in capo alla società, ma sono tassabili in caso di distribuzione; la loro esclusione è conseguenziale al fatto che tali fondi, se distribuiti, concorrono a formare il reddito imponibile della società per l'esercizio in cui vengono distribuiti, e quindi non devono dar luogo a conguaglio. Si tratta, in altre parole, dei fondi cosiddetti in sospensione di imposta, quali i fondi *ex* articoli 54 e 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, le riserve da scorporo e simili, nonchè delle riserve da rivalutazione monetaria e dei fondi di integrazione delle imprese assicuratrici.

L'esclusione delle riserve o fondi indicati alla lettera *b*) dello stesso comma, come ad esempio quelli formati con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, dipende, invece, dal fatto che essi, se distribuiti, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci e quindi, giusta l'articolo 1 della legge n. 904 del 1977, non danno luogo a credito di imposta e non comportano, di conseguenza, la necessità del conguaglio.

L'articolo 7 intende promuovere gli investimenti da parte delle imprese sane, perchè soltanto le imprese i cui andamenti aziendali sono positivi possono assicurare lo sviluppo del Paese. Ci si rende ben conto che si tratta di una misura assai limitata e in un certo senso sperimentale, ma essa intende soprattutto dare una indicazione e, se così si può dire, una inversione di indirizzo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sovvenzioni, aiuti, contributi ed altri simili interventi sono avvenuti sinora e continuano ad avvenire in forme e con modalità che in troppi casi sono a copertura delle perdite e a sostegno delle imprese malate.

La norma che si propone intende essere un primo, anche se assai timido, elemento di incentivazione alle imprese sane e in sviluppo: essa infatti prevede che se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, eccede di almeno il 25 per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, tale eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile, ma solo nella misura del 50 per cento. È condizione indispensabile per godere del trattamento agevolato che l'ammontare degli investimenti realizzati nel territorio dello Stato superi in misura non inferiore a quella del maggior reddito dichiarato l'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce.

L'articolo 8 intende introdurre anche in Italia una particolare disciplina fiscale che incoraggi, dandone incentivo, le nuove iniziative di piccola e media entità, con carattere di innovazione.

La norma legislativa non ha strumenti di selettività sufficienti per individuare il fenomeno in ogni suo particolare, soprattutto per quanto riguarda il carattere più o meno innovativo delle iniziative. Tuttavia gli elementi posti dall'articolo 8 sono ritenuti sufficienti per delimitare l'ambito di applicazione della norma e nello stesso tempo per consentire una concreta applicazione di essa.

L'esigenza che siano sostenuti da imprese già operanti, anche da quelle maggiori, investimenti in nuove imprese di media entità per assicurare la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative, anche particolarmente rischiose, promosse da persone dotate di inventiva e di capacità imprenditoriale, può costituire elemento importante in una situazione nella quale molte imprese

maggiori, soprattutto del settore pubblico, devono restringere la loro attività, con problemi di occupazione che possono trovare soluzione, almeno parziale, in nuove iniziative di minori e medie dimensioni.

Con il primo comma dell'articolo 9 si stabilisce che la disposizione del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 — in base al quale i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili — si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore ed a condizione che la stessa dichiarazione rechi la attestazione che le quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo da ciascuno di essi.

La disposizione risulta coerente e coordinata con la disciplina civilistica dell'istituto dell'impresa familiare.

I commi secondo e terzo prevedono l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per le ipotesi in cui per fruire indebitamente delle detrazioni per carichi di famiglia venga falsamente indicata nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone che abbiano diritto alle detrazioni ovvero quando l'imprenditore attesti falsamente che le quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari sono proporzionate alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo.

Con l'articolo 10 — nelle more dell'emanazione di apposite norme per la ristrutturazione dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi — il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ritenuto opportuno proporre un primo adeguamento dei diritti metrici di verifica. La loro misura è infatti ferma da molti anni e compensa solo in parte le spese di funzionamento dell'ufficio cen-

trale metrico e degli uffici provinciali metrici.

I diritti in parola — raddoppiati rispetto a quelli attualmente in vigore — vengono riscossi mediante speciali marche « pesi, misure e saggio », distribuite a cura del Ministero delle finanze. I relativi introiti affluiscono sul capitolo n. 2001 dello stato di previsione dell'entrata (entrate extratributarie-Proventi speciali).

Rispetto alle previsioni 1983 è contemplato un maggior gettito di milioni 500.

Completa il gruppo di disposizioni in materia di entrate la norma dell'articolo 11 la quale prevede che chiunque intende godere di benefici, deduzioni, agevolazioni, assegni o indennità, subordinate da specifiche norme a prefissati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve produrre una autodichiarazione la quale deve comprendere nel computo dei predetti ammontari anche i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Completa la norma l'indicazione delle sanzioni pecuniarie che saranno comminate per il caso di false autodichiarazioni e per i soggetti che accordano i benefici in assenza delle dichiarazioni da parte dei soggetti richiedenti.

5. Un secondo gruppo di articoli attiene a disposizioni concernenti il settore della finanza locale e regionale. In particolare, questo comparto registra una innovazione di rilevante significato, seppure riferita alla sola finanza locale.

Infatti, come più volte auspicato, la disciplina finanziaria degli enti locali ha trovato riferimento in un provvedimento di carattere triennale (decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131) che soddisfa alla duplice esigenza di assicurare certezza nelle risorse da trasferire alle autonomie locali nel triennio 1983-1985 e di qualificare il bilancio pluriennale dello Stato quale strumento sempre più rispondente all'attuazione delle linee di programmazione economica elaborate dal Governo.

Gli articoli che interessano il settore sono: l'articolo 12, con il quale vengono quantificate le risorse da assegnare alle Regioni a titolo di fondo comune e di fondo nazionale trasporti; l'articolo 13, con il quale vengono sostanzialmente quantificate le risorse da trasferire nel 1984 alle Regioni, alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e alle Camere di commercio in sostituzione dell'ILOR — il cui gettito resta acquisito al bilancio statale — e dei tributi soppressi con la riforma tributaria; l'articolo 14 con il quale viene aggiornato un parametro inerente l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta; l'articolo 15, con il quale vengono disciplinati i trasferimenti, in termini di cassa, da devolvere agli enti locali per il 1984 e, infine, l'articolo 16, con il quale vengono determinati gli importi dei fondi perequativi per i comuni e le province.

Nel dettaglio, alle Regioni a statuto ordinario viene assicurato, con l'articolo 12, un incremento del fondo comune pari al 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nel 1983. La base 1983 di riferimento tiene conto delle assegnazioni previste dalle leggi particolari che hanno disciplinato gli interventi relativi ai consultori familiari, all'interruzione volontaria della gravidanza, alle funzioni ex ONMI, alla prevenzione della diffusione degli stupefacenti, alle opere universitarie e al FAPL.

Dal fondo comune — che viene ripartito in proporzione alle somme attribuite per l'anno 1983 — dovrà essere detratta, in sede di erogazione, la quota a carico di ogni singola Regione a statuto ordinario per il finanziamento del settore dei trasporti pubblici locali, assicurato dal Fondo nazionale trasporti.

Detta quota ammonta, complessivamente, a lire 527,9 miliardi, corrispondenti agli interventi operati dalle Regioni nel settore trasporti per il 1981; interventi la cui quantificazione potrà essere suscettibile di ulteriori aggiornamenti in considerazione delle comunicazioni che in proposito dovesse pervenire da parte delle stesse Regioni.

Nell'articolo 12 trova pure riferimento la quantificazione del Fondo nazionale traspor-

ti che viene ad attestarsi nell'importo di lire 3.190 miliardi, pari all'importo stabilito dalla legge finanziaria 1983 (lire 2.900 miliardi) maggiorato del 10 per cento.

Con l'articolo 13 vengono stabiliti gli importi da attribuire alle Regioni a statuto speciale, alle Aziende di soggiorno e alle Camere di commercio in sostituzione dei tributi soppressi con l'attuazione della riforma tributaria; importi che sono stati quantificati sulla base di quelli riconosciuti per il 1983 maggiorati del 10 per cento.

Nell'articolo trovano, inoltre, riferimento le assegnazioni da attribuire alle Regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno quali quote sostitutive della ILOR.

Per le Camere di commercio, oltre all'attribuzione di somme in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria, che vengono riconosciute nella misura pari a quelle attribuite nel 1983 maggiorate del 10 per cento, è previsto l'aumento del diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi e una integrazione della tabella dei diritti di segreteria.

Con l'articolo 14 si provvede ad introdurre una modifica all'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta, mediante la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1984, della misura delle quote di tributi erariali attribuite alla regione stessa dalla legge numero 690 del 1981, da « nove decimi » a « sette decimi ».

L'anzidetta riduzione della percentuale di devoluzione ai sette decimi, peraltro, già prevista anche se in via transitoria per gli esercizi finanziari 1981 e 1982, si rende opportuna in quanto i gettiti verificatisi in detti anni 1981 e 1982 si sono rivelati sufficienti al fabbisogno della regione e quelli che la medesima percepirà nell'anno 1983, nella misura dei nove decimi, saranno ancora maggiori anche per effetto dell'incremento naturale dei tributi che le sono assegnati in quota.

In tal maniera, oltre a rapportare le entrate della regione alle sue effettive esigenze, si eviterebbe un aggravio a carico dello Stato, valutabile intorno ai 70 miliardi, in-

compatibile con l'attuale politica di contenimento del disavanzo del bilancio statale.

L'articolo 15 disciplina i trasferimenti, in termini di cassa, che affluiranno agli enti locali per il 1984. La disposizione consentirà agli enti stessi di poter disporre, nel 1984, di erogazioni statali pari a quelle operate nei loro confronti nel 1983, maggiorate del 10 per cento.

Con l'articolo 16 viene determinato l'importo dei trasferimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla richiamata legge 26 aprile 1983, n. 131, che occorre assicurare agli enti locali in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4-*quater* della stessa legge n. 131.

Tale articolo prevede inoltre una riduzione del 10 per cento del volume complessivo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province nel triennio 1983-1985 e ciò in considerazione che l'attività della Cassa depositi e prestiti si riflette interamente sulla gestione di tesoreria.

Detta disposizione stabilisce, infatti, che il complesso delle risorse finanziarie su cui dovranno far affidamento gli enti locali nel 1984 (e nel 1985) non dovrà essere inferiore alle risorse assicurate nell'esercizio precedente incrementate dal tasso programmato di inflazione.

Il complessivo importo dei fondi perequativi, pari a lire 2.220 miliardi, è stato pertanto determinato sulla base di tale disposizione al netto del gettito, presunto in lire 2.000 miliardi, che dovrebbe realizzarsi nel 1984 o con l'ampliamento dell'area impositiva locale, o con maggiori contribuzioni dello Stato.

6. — Al fine di garantire un adeguato supporto finanziario al settore delle esportazioni il disegno di legge contempla all'articolo 17 apposite disposizioni.

Con il primo comma si autorizza la spesa di 4 miliardi da impiegare per la concessione di contributi ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari ed a quelli che incrementano la domanda estera nel settore del turismo.

La norma in questione rientra fra quelle che devono, in ogni caso, trovare collocazione nell'ambito della legge finanziaria annuale in conseguenza dell'espresso rinvio che ad essa fa l'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

Con i commi dal secondo al sesto si istituisce presso la SACE (Sezione autonoma crediti all'esportazione) un apposito fondo rotativo la cui disponibilità iniziale di 100 miliardi potrà essere utilizzata per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalle garanzie assicurative della SACE medesima in tutti quei casi in cui sia intervenuto un accordo di ristrutturazione del debito a livello intergovernativo.

L'istituzione del predetto fondo rotativo consegue all'intensificarsi del fenomeno delle insolvenze ed al moltiplicarsi degli accordi di ristrutturazione dei debiti, considerato altresì che la SACE non è in grado con i mezzi rivenienti dal Fondo di dotazione, nonchè dai premi incassati, di far fronte ai continui e più frequenti esborsi per indennizzi.

Come accennato, il Fondo viene dotato inizialmente di 100 miliardi di lire e viene alimentato dai rientri relativi ai crediti ristrutturati e, ove necessario, da eventuali stanziamenti annuali.

L'attività del Fondo sarà regolata da apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la SACE.

Gli obiettivi che pertanto si intendono perseguire con l'istituzione del Fondo sono:

prevedere un agile meccanismo che attraverso stanziamenti annuali metta in grado la SACE di far fronte ai pagamenti degli indennizzi;

operare una tendenziale distinzione tra esborsi della SACE per i quali si rende indispensabile un intervento straordinario a carico del bilancio dello Stato (indennizzi connessi a ristrutturazioni del debito) ed esborsi della SACE ai quali si può far fronte con le entrate ordinarie.

Va altresì messo in evidenza che la costituzione del Fondo potrà migliorare la si-

tuazione finanziaria della SACE consentendo un più agevole accesso ai finanziamenti dall'estero delle esportazioni italiane con la garanzia della Sezione.

Con i restanti due commi si dispone, infine, per l'aumento, con decorrenza dal 1985, del Fondo costituito presso il Mediocredito centrale, dell'ulteriore somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge n. 227 del 1977 e successive modificazioni.

La necessità di preordinare con anticipo risorse che troveranno iscrizione in bilancio nel 1985, consegue alle modalità istruttorie che caratterizzano le operazioni poste in essere dal Mediocredito centrale per la concessione di contributi sulle operazioni di finanziamento delle esportazioni.

Per il 1984, sulla base di un *plafond* assicurativo invariato rispetto a quello dell'esercizio in corso, si stima che perverranno al Mediocredito centrale nuove richieste di agevolazione, per un importo non inferiore a lire 5.800 miliardi, di credito capitale.

A questo importo devono poi aggiungersi circa 1.700 miliardi di nuovi finanziamenti nella forma dello smobilizzo sull'estero di titoli *pro soluto* e di finanziamenti concessi da banche estere senza la garanzia assicurativa (operazioni triangolari).

Nel complesso si prevede, quindi, che nel 1984 perverranno nuove richieste di agevolazione per circa 7.500 miliardi di lire.

A fronte di tali richieste il fabbisogno complessivo di contributi, sulla base degli attuali costi della provvista in lire e in valuta, risulta di lire 2.500 miliardi da ripartire nell'arco temporale compreso tra il 1985 e il 1991 in ragione di lire 200 miliardi nel 1985, 400 nel 1986, 500 in ciascuno degli anni 1987 e 1988, 450 miliardi nel 1989, 300 nel 1990 e 150 nel 1991.

Con l'articolo 18 si proroga, sostanzialmente, il blocco delle assunzioni di personale, mitigandolo, peraltro, alla luce delle esperienze fatte nel 1983, al fine di contenere quanto più possibile le deroghe al blocco stesso.

È previsto, pertanto, che il divieto di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continui ad applicarsi anche per l'anno 1984 alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico.

In considerazione del blocco pressoché totale già imposto lo scorso anno e delle necessità ripetutamente manifestate da amministrazioni ed enti, anche in sede di richiesta di deroga ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 della legge n. 130 del 1983, si è ritenuto di dover escludere dal divieto:

i posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983;

le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti al 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984;

le assunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983.

Per le stesse ragioni e per esigenze di funzionalità sono state altresì escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti le cui prove di esame, scritte ed orali, siano state interamente espletate entro il 1983, anche se ciò non mancherà di riflettersi sulla portata della manovra di contenimento della spesa per il personale.

Per evitare possibili gravi conseguenze negative è stata anche mantenuta la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di determinare con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile derogare al divieto.

È anche previsto che continua ad applicarsi per il 1984 il disposto dell'articolo 9, commi quinto, sesto, settimo e decimo, sul trasferimento di personale esuberante nel comparto della scuola alle altre Amministrazioni dello Stato e sul blocco delle tariffe degli ordini professionali.

Il titolo VI reca disposizioni in materia previdenziale.

Gli articoli 19 e 20 sono rivolti non solo a realizzare economie nella spesa previdenziale in aree in cui essa, nel difficile momento presente, appare socialmente meno giustificata, ma anche ad eliminare alcune distorsioni del sistema in sostanziale coerenza con le finalità dell'accordo del 22 gennaio 1983 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'articolo 19 interviene nella materia degli assegni familiari, in base alla considerazione che la loro destinazione all'adeguamento della retribuzione alle esigenze della famiglia finisce per renderne marginale il ruolo quando essi confluiscono in redditi familiari superiori a certi limiti. Questo intervento riflette una linea di tendenza, già manifestatasi nel predetto accordo di gennaio, ad accentuare l'intervento dell'istituto in funzione di sostegno dei redditi familiari meno elevati. Esso persegue inoltre la finalità di rendere disponibili risorse a sostegno di interventi nella materia della occupazione.

In particolare, dal 1° gennaio 1984 le prestazioni per carichi familiari ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati sono gradatamente ridotte nel numero con riferimento all'ammontare del reddito familiare ad iniziare da un livello di reddito annuo superiore a 28 milioni di lire. A livelli superiori ai 34 milioni di lire il diritto alle predette prestazioni viene del tutto escluso.

L'articolo 20, in attesa della riforma, ormai indilazionabile, del sistema previdenziale, interviene a regolamentare il sistema di perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e delle pensioni assistenziali (pensioni sociali, pen-

sioni agli invalidi civili). A decorrere dal 1984 il sistema viene modificato nel modo che segue:

1) fermi restando gli aumenti dovuti al 1° gennaio 1984 secondo la vigente normativa, gli aumenti trimestrali dal 1° maggio 1984 sono allineati con le cadenze relative alle variazioni trimestrali della scala mobile dei lavoratori dipendenti dell'industria (1° maggio-1° agosto-1° novembre 1984-1° febbraio 1985 - ecc.);

2) gli aumenti sono calcolati in percentuale rispetto alla variazione dell'indice trimestrale del costo della vita espressa dal rapporto tra l'indice medio dell'ultimo trimestre e quello del trimestre precedente;

3) la variazione è attribuita in ragione del 100 per cento alle pensioni d'importo non superiori al doppio del trattamento minimo del regime generale dei lavoratori dipendenti, ed in ragione del 75 per cento alle pensioni d'importo superiore, con la garanzia di un aumento non inferiore a quello spettante alle pensioni d'importo pari al doppio del minimo anzidetto;

4) gli aumenti relativi alla dinamica salariale saranno attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 1987 con cadenza triennale.

La norma ora illustrata persegue non soltanto l'obiettivo di collegare l'adeguamento periodico delle pensioni al costo della vita con la stessa cadenza prevista per le retribuzioni dei lavoratori, ma, secondo criteri di equità, esclude la possibilità del determinarsi di talune distorsioni riscontrate.

L'articolo 21, fissa il complesso di trasferimenti dello Stato all'INPS per l'anno 1984, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, in lire 22.200 miliardi.

Il titolo VII reca disposizioni in materia sanitaria.

Il Governo, nel proporre i necessari provvedimenti diretti al contenimento della spesa pubblica, per quanto concerne la sanità ha inteso privilegiare i principi informatori della riforma sanitaria, che debbono es-

sere recuperati, nella consapevolezza che un oculato contenimento della spesa non contrasta con un rilancio qualitativo del Servizio sanitario nazionale, oggi notoriamente in crisi.

Infatti, la riflessione critica e l'analisi sui risultati conseguiti nel processo attuativo della riforma hanno evidenziato uno sviluppo tendenziale del sistema secondo linee non coerenti con gli obiettivi della legge n. 833 del 1978 e fatto emergere l'esistenza di fattori interni al sistema stesso che generano momenti di ingovernabilità ed inducono in generale l'impiego non razionale delle risorse disponibili.

Pertanto la manovra proposta si inquadra in un disegno strategico orientato ad una incisiva riforma del servizio, che ha il suo presupposto nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e si sviluppa attraverso gli interventi contenuti nel presente disegno di legge e troverà una più puntuale specificazione operativa nel Piano sanitario nazionale e negli atti di indirizzo e di coordinamento al livello centrale.

In coerenza con tali obiettivi ed indirizzi, le norme contenute nel presente disegno di legge, pur rispondendo all'impegno di contenimento della spesa, garantiscono livelli assistenziali coerenti agli effettivi stati di bisogno e tendono a creare le condizioni per una riconquistata governabilità del sistema, e della spesa, finalizzata a:

migliorare la qualità degli interventi sanitari;

potenziare i servizi poliambulatoriali a gestione pubblica anche in funzione di filtro al ricovero ospedaliero;

riequilibrare sul territorio nazionale la dotazione delle strutture, delle attrezzature e del personale;

sviluppare gli interventi sull'ambiente, sull'igiene degli alimenti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante il potenziamento dei servizi ad indirizzo preventivo;

attivare o potenziare i servizi di assistenza sanitaria a favore di categorie di cittadini che necessitano di particolare tutela.

In relazione alle richiamate finalità, le norme in materia sanitaria sono organicamente riconducibili:

1) alla definizione degli obiettivi prioritari da conseguire nel triennio 1984-1986, con indicazione dei relativi fondi programmati;

2) alla modifica dei sistemi gestionali, con attribuzione di maggiori poteri alle regioni e ai quadri tecnici delle Unità sanitarie locali;

3) al conseguimento di risparmi nelle aree che presentano sprechi o impieghi inessenziali.

In particolare:

L'articolo 22 indica concretamente i punti considerati prioritari nell'ambito delle finalità e degli obiettivi in tema di formazione del piano sanitario nazionale e specifica gli strumenti e le tecniche intesi a realizzare gli obiettivi stessi;

L'articolo 23, nel confermare i vigenti livelli di assistenza, proroga al 30 giugno 1985 i contenuti economici degli accordi collettivi che regolano i rapporti con gli operatori sanitari convenzionati, preordinando, ai fini del loro rinnovo, ulteriori più rigorosi criteri direttivi;

L'articolo 24 disciplina l'erogazione dell'assistenza a particolari categorie di cittadini e agli stranieri soggiornanti in Italia, fissando — in risposta all'avvertita esigenza di certezza sui conseguenti oneri — i criteri per la regolamentazione dei rapporti economici tra le diverse amministrazioni interessate;

gli articoli 25 e 26, in coerenza con gli obiettivi assegnati, determinano l'ammontare del finanziamento del servizio sanitario nazionale per il triennio e introducono nuovi criteri per il riparto del fondo alle regioni e alle unità sanitarie locali.

Particolare attenzione è stata rivolta al finanziamento degli investimenti per il mantenimento, la innovazione e la trasformazione delle strutture, individuando, per ciascun anno, specifiche previsioni di spesa.

Per favorire, inoltre, forme di autofinanziamento delle attività, viene previsto il trattamento presso le regioni e le unità sanitarie locali di somme già destinate al bilancio dello Stato come, ad esempio, le rendite da patrimonio, rivalse e servizi resi a terzi;

L'articolo 27 meglio disciplina i flussi di rendicontazione delle unità sanitarie locali, allo scopo di realizzare lo snellimento e il coordinamento della funzione di controllo a livello centrale;

L'articolo 28 sancisce la decadenza di diritto e il conseguente commissariamento per gli organi ordinari di gestione dell'unità sanitaria locale allorquando il consuntivo si chiuda con disavanzi non ripianabili con i mezzi comunque a disposizione della medesima;

L'articolo 29 pone a carico delle regioni l'onere di ripiano dei disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali, mediante prelievo dal fondo comune regionale ovvero mediante la introduzione di quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni;

L'articolo 30, finalizzato alla rivalutazione della componente tecnico-professionale dell'unità sanitaria locale, disciplina gli interventi del coordinatore amministrativo e del coordinatore sanitario nella formazione degli atti di amministrazione, definendone gli ambiti di responsabilità;

L'articolo 31 detta norme in materia di organizzazione dei servizi sanitari, agendo sui turni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro nelle strutture, sull'utilizzazione del personale, nonché sulla trasformazione o soppressione di determinate strutture ospedaliere il cui tasso di utilizzazione risulti inferiore al 50 per cento. Inoltre, nell'ipotesi che l'unità sanitaria locale svolga anche attività di tipo socio-assistenziale, vengono disciplinate le modalità per tenere distinte, ai fini contabili, le relative spese — a carico degli enti locali — da quelle sanitarie — a carico del fondo sanitario —;

L'articolo 32 prevede l'introduzione di capitolati generali e capitolati speciali per l'acquisizione di beni e servizi, nonché l'isti-

tuzione di albi regionali dei fornitori, al fine di conseguire economie sia nelle procedure amministrative e sia, soprattutto, nella formazione dei prezzi;

L'articolo 33 conferma le prestazioni vigenti in materia di assistenza integrativa, prevedendo, comunque, ai fini del contenimento della spesa, una ulteriore limitazione da precisarsi con decreto del Ministro della sanità;

L'articolo 34 prevede un drastico intervento di razionalizzazione sul prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, il cui effetto è il contenimento della spesa farmaceutica per l'anno 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi; introduce altresì limitazioni all'erogazione di prestazioni specialistiche di laboratorio e di diagnostica strumentale, sia in funzione del più accentuato intervento delle strutture pubbliche, sia per eliminare spese per prestazioni sanitarie con finalità a prevalente valenza amministrativa;

L'articolo 35 completa la manovra illustrata agendo sul versante delle entrate. Si prevede, infatti, un aumento della contribuzione di malattia a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, con una entrata stimata in lire 500 miliardi.

Il complesso delle norme richiamate si inserisce nella manovra di riduzione del *deficit* pubblico tendenziale, con un apporto consistente sul versante delle spese (complessivi 5.000 miliardi circa) e un apporto sul versante delle entrate (500 miliardi circa) che, pur nella sua relativa modestia, opera in senso perequativo riducendo il divario tra la contribuzione dei lavoratori dipendenti e quella dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La riduzione sul versante delle spese è assistita da una molteplicità di norme cogenti che assicurano al proposito governativo un elevato gradiente di realizzabilità.

Tipologicamente le riduzioni sono riconducibili a:

contenimenti di spesa ancorati a prescrizioni dirette della legge;

contenimenti di spesa derivati da modifiche di comportamenti sia in campo medico, che in campo amministrativo;

contenimenti di spesa indotti da modifiche strutturali organizzative, il cui effetto può essere modesto in questo esercizio 1984, ma è destinato a crescere nei prossimi anni.

Appartengono al primo tipo di riduzione lo slittamento degli effetti economici delle convenzioni al 1° luglio 1985, la prescrizione che la revisione del prontuario deve comportare un fatturato a carico del SSN non superiore a 4.000 miliardi, la revisione delle misure di intervento e dei soggetti beneficiari dell'assistenza integrativa e di riabilitazione, il divieto di effettuare taluni accertamenti di maggior costo fuori dal ricovero e di prescrivere accertamenti per finalità non terapeutiche ma di utilità propria del cittadino (oltre 3.000 miliardi).

Appartengono al secondo tipo di riduzione, legato a modifiche di comportamento, la prescrizione del rispetto dello *standard* assistenziale medio da parte dei medici convenzionati quale condizione necessaria per il mantenimento del rapporto convenzionale (che completa la norma sulla revisione finalizzata del prontuario terapeutico), l'adozione dei capitolati e dell'albo dei fornitori (che comporteranno il contenimento dei prezzi di acquisto, tanto più consistente perchè accompagnato dalla possibilità concreta del rispetto dei termini di pagamento data la coincidenza dello stanziamento di competenza con lo stanziamento di cassa), nonché tutte le norme che tendono ad accrescere i poteri di autorizzazione, di controllo e di intervento della regione; la partecipazione responsabile e vigile della componente tecnica di direzione dell'unità sanitaria locale nei provvedimenti di spesa e l'intervento anche preventivo dei collegi dei revisori sugli acquisti di maggior peso.

Va soggiunto, a chiarimento ulteriore, che con le misure suindicate si intende consentire alle regioni di esercitare il proprio potere di programmazione, con margini di garanzia e capacità di intervento sostitutivo a fronte dell'onere loro attribuito di ripia-

nare i disavanzi eventuali delle unità sanitarie locali; si intende altresì affidare ai comitati di gestione il compito di definire le linee di adozione a livello locale e di riservare ai quadri tecnici la responsabilità di usare i modi tecnicamente più adeguati e amministrativamente più corretti per svolgere le azioni definite dalla componente politica gestionale.

Appartengono al terzo tipo di riduzione delle spese gli effetti indotti da misure di riorganizzazione *ope legis* come nel caso delle divisioni e sezioni autonome ospedaliere sottoutilizzate, o rimesse all'apprezzamento programmatico o contingente delle regioni, nel quadro di principi generali di guida contenuti nell'accordo unico di lavoro del personale del comparto sanitario, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e nella presente legge finanziaria.

In termini quantitativi, il risparmio derivante dalle ultime due tipologie di intervento dovrebbe aggirarsi attorno a 2.000 miliardi circa, che non è da giudicare irrealistico. Infatti alla luce degli accertamenti compiuti dall'Ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro esistono cospicue e ben individuate aree di diseconomia e di indebita spesa, che sono facilmente eliminabili usando i poteri e gli strumenti di controllo previsti dalla presente, complessiva manovra finanziaria.

Superata, comunque, la strettoia delle attuali misure ancora largamente ancorate alla logica congiunturale, con lo strumento del piano sanitario, con le preannunciate misure di riforma del Servizio sanitario nazionale, il Governo intende affrontare i temi essenziali della qualificazione delle prestazioni, dell'efficienza dei servizi e del puntuale compimento degli obiettivi della riforma sanitaria.

Con l'articolo 36 si dispone innanzitutto in ordine al livello massimo delle anticipazioni che possono essere accordate alle Aziende postale e ferroviaria, anticipazioni che sono pari a quelle considerate nel progetto di bilancio 1984 a legislazione vigente. La norma intende dare certezza alle impostazioni contabili del bilancio: ogni eventuale ulteriore esigenza finanziaria che si

dovesse profilare per le due Aziende nel corso della gestione 1984 deve essere risolta a livello di tariffe.

Analogamente a quanto già previsto lo scorso anno, è contemplata la possibilità che per il finanziamento degli investimenti le Aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. Sempre in tema di indebitamento, con il quarto comma si estendono alle operazioni finanziarie che l'ANAS è autorizzata a compiere in forza dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, le norme contemplate nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (legge finanziaria 1979) che prevedono le modalità con le quali si devono svolgere le operazioni di mutuo.

Infine, con i commi dal quinto al nono, in relazione a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico, si integrano di 781 miliardi le dotazioni previste dalla evocata legge n. 39 in ragione di miliardi 390 nel 1985 e miliardi 391 nel 1986, accordando, tuttavia, la facoltà di procedere all'assunzione immediata dei necessari impegni di spesa.

Nell'articolo 37, sotto il titolo « disposizioni diverse », sono, infine, riunite alcune norme, con finalità varie, parte con contenuto finanziario, parte meramente dispositive. In particolare, esse prevedono:

— l'elevazione, per l'anno 1984, del contributo straordinario in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, stabilito in lire 60 miliardi dal secondo comma dell'articolo 39 della legge n. 416 del 1977, recante provvidenze per l'editoria. Com'è noto, in base alla evocata legge, l'Ente cellulosa deve provvedere alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici ed alle agenzie di stampa, con le assegnazioni statali e con i fondi tratti dai con-

tributi ad esso dovuti a norma della legge n. 168 del 1956, costituiti, principalmente, dal contributo del 3 per cento sul prezzo di vendita della carta praticato dalle cartiere nazionali e dagli importatori.

Per l'anno 1984 l'incremento del contributo straordinario di 120 miliardi si rende necessario per consentire all'Ente di far fronte alle spese per la corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui sopra, avuto riguardo alla progressiva diminuzione delle quote di entrata che l'Ente stesso può destinare ai benefici previsti dalla legge sull'editoria.

Alla copertura della spesa si sovviene, in parte (miliardi 55), mediante corrispondente utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, intendendosi all'uopo ridotta l'autorizzazione di spesa recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976;

— l'ulteriore elevazione per complessivi 50 miliardi da ripartire nel quinquennio 1984-1988 del fondo delle anticipazioni dello Stato per la concessione, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, di provvidenze alle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da calamità naturali.

Tale finanziamento si rende necessario in quanto, a fronte delle continue esigenze di intervento nel settore, in dipendenza delle ricorrenti calamità naturali, risultano già da tempo esaurite le risorse all'uopo predisposte;

— la istituzione di un apposito conto corrente infruttifero di tesoreria al quale fare affluire annualmente la maggiore quota di rimborso dei certificati di credito del Tesoro reali di durata decennale con godimento 1° agosto 1983 — del complessivo importo di 1.000 miliardi — con riferimento al disposto dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1983, che ha stabilito una rivalutazione annuale dell'emissione pari al 100 per cento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Per il semestre 1983 e l'intero anno 1984 la somma da far affluire al conto corrente

è stata valutata in lire 160 miliardi salvo conguaglio da determinarsi in sede di assestamento del bilancio 1984, una volta determinato nella sua esatta entità l'indice di rivalutazione prescelto;

— la estensione alla Presidenza del Consiglio delle norme relative al Ministero del bilancio per consentire il comando di personale, statale e di enti pubblici, per le esigenze dei servizi e delle attività della stessa Presidenza, nonché l'assunzione di personale altamente qualificato ovvero per il conferimento di speciali incarichi;

— la possibilità di trasferire all'Azienda autonoma di assistenza al volo — mediante decreti del Ministro del tesoro su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti — le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al personale proveniente dalle varie amministrazioni una volta che il personale in questione sarà inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda predetta;

— l'autorizzazione per una più razionale e completa utilizzazione dei fondi per il comparto dell'edilizia.

La norma ha lo scopo di assicurare la correttezza dei flussi di pagamento dei vari programmi di edilizia residenziale pubblica, conferendo la massima produttività alle somme giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

Invero, ferma restando l'esigenza di seguire puntualmente l'evolversi dei singoli programmi, con la norma proposta si evita che possa verificarsi, per cause contingenti, l'inaridimento del flusso dei pagamenti riguardante taluno dei programmi stessi — a causa di temporanee insufficienze della relativa disponibilità di cassa — in presenza di rilevanti giacenze di somme a disposizione degli altri programmi di edilizia residenziale;

— di rendere più snello l'approvvigionamento dei fondi per le esigenze di tesoreria. Com'è noto, infatti, l'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo

del bilancio di competenza, anche tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro (lettera *b*), di titoli denominati in ECU o in lire italiane riferite all'ECU, nonché di titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale (lettera *c*), determinandone le caratteristiche previa acquisizione del parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di ampliare le possibilità del Tesoro di attingere ai mercati internazionali, sinora limitate all'emissione di titoli in ECU, si è ritenuto utile integrare il ripetuto articolo 38 della legge n. 119, onde consentire l'accensione di prestiti internazionali in qualsiasi valuta, sfruttando di volta in volta le opportunità offerte dal mercato estero (è noto che in questo momento i prestiti in dollari sono meno onerosi di quelli in ECU).

Con l'occasione è apparso opportuno snellire anche la procedura per la emissione di certificati di credito del Tesoro, eliminando il previsto parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

È noto infatti che le emissioni, proprio per l'urgenza dei relativi provvedimenti e le difficoltà di riunire tempestivamente il Comitato del credito, vengono disposte dal Ministro del tesoro con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 della legge bancaria e di conseguenza sottoposte a tale organismo per notizia, ad emissione avvenuta, e non per il parere prima di procedere alla emissione.

Il disegno di legge, con la norma del suo ultimo articolo anticipa, per motivi di correttezza, una quota a valere sul Fondo in-

vestimenti e occupazione per l'anno 1984, attribuendo al finanziamento dei progetti speciali, di cui all'articolo 21 della legge finanziaria 1983, lo stanziamento di lire 2.000 miliardi.

Per effetto di questa disposizione la quota del FIO 1984 ancora da ripartire resta determinata in miliardi 9.400 come riportato nella tabella C della presente legge.

* * *

La congiunta esposizione degli elementi finanziari emergenti dai documenti di bilancio 1984 (bilancio a legislazione vigente e correlativo disegno di legge finanziaria) risulta evidenziata nella successiva tabella (v. allegato B), nella quale è esposto il quadro complessivo delle previsioni 1984 sia sotto il profilo della competenza, sia sotto quello delle autorizzazioni di cassa.

Tuttavia, atteso che la manovra di finanza pubblica per l'anno 1984 verrà a realizzarsi anche attraverso ulteriori misure successive a quelle recate dalla legge di bilancio e dalla contestuale legge finanziaria, si è ritenuta opportuna una considerazione anche di queste misure che attengono:

- alle modifiche che si prevede di introdurre nell'imposta sostitutiva;
- al condono dell'abusivismo edilizio;
- ai minori interessi passivi conseguenti al minor fabbisogno che verrà a risultare ed all'andamento dei tassi.

La considerazione di tali misure è fatta in apposita colonna della ricordata tabella di cui all'allegato B.

ALLEGATO A

PROIEZIONE TRIENNALE DELLE VOCI DEI FONDI SPECIALI COMPRESSE NELLE TABELLE B E C DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1984

ALLEGATO A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento	1984	1985	1986
	(miliardi di lire)		
MINISTERO DEL TESORO			
Occupazione giovanile (rifi- nanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982) .	1.500	2.000	2.500
Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna	12,1	12,1	12,1
Adeguamento della normativa del Provve- ditorato generale dello Stato	7	7	7
MINISTERO DELLE FINANZE			
Ristrutturazione dell'Amministrazione finan- ziaria	45	133,5	393,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Indennità integrativa sulle pensioni dei re- sidenti all'estero	50	50	50
Semestre di Presidenza italiana del Consi- glio delle Comunità europee	2,5	1,7	—
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	35	142,2	223,1

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

Oggetto del provvedimento	1984	1985	1986
	(miliardi di lire)		
MINISTERO DELL'INTERNO			
Rinnovo del contratto polizia (indennità operative)	400	400	400
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile	30	20	—
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici . .	3	6	15
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Aumento contributo comitato nazionale FAO	0,4	0,4	0,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia	8.850	9.500	10.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale	25	25	25
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPE 5 maggio 1983	40	40	40
	11.000	12.337,9	13.665,8

Segue: ALLEGATO A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	1984	1985	1986
	(miliardi di lire)		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Rifinanziamento della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) . . .	20	80	150
Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981	10	10	10
MINISTERO DEL TESORO			
Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico	300	—	—
Consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi	20	25	25
Collaborazione con la Jugoslavia nel settore della pesca marittima nell'Adriatico . . .	4,8	—	—
Aumento capitale BAS (3° aumento) . . .	4,5	2,3	2,3
MINISTERO DELLE FINANZE			
Completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI (Azienda Tabacchi Italiani) s.p.a. e ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta società . . .	30	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

Oggetto del provvedimento	1984	1985	1986
	(miliardi di lire)		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Edilizia penitenziaria (rifi- nanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della leg- ge n. 119 del 1981)	250	250	—
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Costruzioni di sedi diplomatiche e consolari all'estero	10	10	10
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Contributo all'Istituto di fisica nucleare . . .	80	80	80
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Edilizia demaniale	200	200	200
Opere idrauliche	200	300	400
Programmi alloggi di servizio per le forze di polizia (rifi- nanziamento della legge n. 52 del 1976) e per i militari (rifi- nanziamento della legge n. 497 del 1978) . . .	50	100	150
Completamento opere finanziate con leggi speciali (di cui miliardi 6 per paravalan- ghe Brennero)	30	55	20
Costruzione caserme carabinieri	10	270	350

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

Oggetto del provvedimento	1984	1985	1986
	(miliardi di lire)		
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Integrazione del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » (legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni)	50	—	—
Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)	73	150	150
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981	20	20	20
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifi-nanziamento della legge n. 41 del 1982)	37,7	38	38
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Fondo investimenti ed occupazione	9.400 (a)	—	—
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia	200	200	200
	11.000	1.790,3	1.805,3

(a) Di cui lire 6.000 miliardi per apporto ai fondi di dotazione delle Partecipazioni statali.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

(in miliardi)

	Previsioni asstate 1983	Progetto di bilancio 1984 a legislazione vigente
	(1)	(2)
A) — COMPETENZA		
ENTRATE		
Titolo I - Entrate tributarie	146.407	145.217
Titolo II - Entrate extratributarie	37.410	40.954
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	190	228
Totale entrate finali	184.007	186.399
Titolo IV - Accensione di prestiti	95.150	135.990
Totale complessivo entrate	279.157	322.389
SPESE		
Titolo I - Spese correnti	208.157	227.077
Titolo II - Spese in conto capitale	51.984	44.363
Totale spese finali	260.141	271.440
Titolo III - Rimborso prestiti	19.016	50.949
Totale complessivo spese	279.157	322.389
Risparmio pubblico	— 24.340	— 40.906
Saldo netto da finanziare	— 76.134	— 85.041
Ricorso al mercato	— 95.150	— 135.990

(1) Concernono: proroghe al 1984 dell'ILOR (+ miliardi 5.600), delle tasse erariali automobilistiche (+ miliardi 450), della misura dell'acchè elevazione al 36 per cento dell'aliquota IRPEG (+ miliardi 2.130) ed aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (+ miliardi 2.430) e del conseguenti al contenimento del fabbisogno (— miliardi 3.000), fondi perequativi comuni e province (+ miliardi 2.220), fondo comune regio-famiglia (— miliardi 370), Ente nazionale cellulosa e carta (+ miliardi 65), riduzione ai 7/10 dei tributi devoluti alla Valle d'Aosta (— miliardi 2.000), l'istituzione di un fondo rotativo presso la SACE (+ miliardi 100), calamità (+ miliardi 10). (5) Provvedimenti ancora da definire. (6) Sanatoria abusivismo edilizio. (7) Ulteriori minori interessi conseguenti al

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

PER L'ANNO 1984 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE DEL 1983

di lire)

EFFETTI DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1984				Bilancio 1984 e disegno di legge finanziaria	Ulteriori misure da perfezionare	Totale previsioni 1984
Articolato	Tabella A (Art. 1 3° comma)	Fondi speciali (Art. 1 4° comma)	Totale			
(3)	(4)	(5)	(6 = 3 + 4 + 5)	(7 = 2 + 6)	(8)	(9 = 7 + 8)
(1) 12.700	—	—	12.700	157.917	(5) 1.500	159.417
(2) 500	—	—	500	41.454	(6) 7.500	48.954
—	—	—	—	228	—	228
13.200	—	—	13.200	199.599	9.000	208.599
— 9.502	— 4.674	22.000	7.824	143.814	— 12.000	131.814
3.698	— 4.674	22.000	21.024	343.413	— 3.000	340.413
(3) 1.428	—	11.000	12.428	239.505	(7) — 3.000	236.505
(4) 2.270	— 4.674	11.000	8.596	52.959	—	52.959
3.698	— 4.674	22.000	21.024	292.464	— 3.000	289.464
—	—	—	—	50.949	—	50.949
3.698	— 4.674	22.000	21.024	343.413	— 3.000	340.413
+ 11.772	—	— 11.000	+ 772	— 40.134	+ 12.000	— 28.134
+ 9.502	+ 4.674	— 22.000	— 7.824	— 92.865	+ 12.000	— 80.865
+ 9.502	+ 4.674	— 22.000	— 7.824	— 143.814	+ 12.000	— 131.814

conto al 92 per cento (+ miliardi 490), dell'addizionale straordinaria ILOR e sulle ritenute sugli interessi da obbligazioni (+ miliardi 700), non-relativo acconto al 100 per cento (+ miliardi 900). (2) Aumento contributi sanitari dei lavoratori autonomi. (3) Concernono: minori interessi nali (+ miliardi 1.646.4), devoluzioni tributi soppressi (+ miliardi 646.8), Fondo nazionale trasporti (+ miliardi 290), indicizzazione aggiunta liardi 75), contributi alle cooperative di esportatori (+ miliardi 4), personale a contratto di diritto privato (+ miliardi 0.3). (4) Riguardano: la rivalutazione del capitale sui CCT reali (+ miliardi 160), il rifinanziamento della legge 50/1952 per le imprese danneggiate da pubbliche contenimento del fabbisogno.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

(in miliardi)

	Previsioni asstate 1983 (1)	Progetto di bilancio 1984 a legislazione vigente (2)
B) — CASSA		
ENTRATE		
Titolo I - Entrate tributarie	143.083	141.847
Titolo II - Entrate extratributarie	37.579	40.472
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	192	229
Totale entrate finali	180.854	182.548
Titolo IV - Accensione di prestiti	107.666	149.619
Totale complessivo entrate	288.520	332.167
SPESE		
Titolo I - Spese correnti	211.051	233.960
Titolo II - Spese in conto capitale	58.425	47.247
Totale spese finali	269.476	281.207
Titolo III - Rimborso prestiti	19.044	50.960
Totale complessivo spese	288.520	332.167
Risparmio pubblico	— 30.389	— 51.641
Saldo netto da finanziare	— 88.622	— 93.659
Ricorso al mercato	— 107.666	— 149.619

(1) Concernono: proroghe al 1984 dell'aliquota unica ILOR (+ miliardi 5.450), delle tasse erariali automobilistiche (+ miliardi 450), della (+ miliardi 700), nonchè elevazione dell'aliquota IRPEG al 36 per cento (+ miliardi 2.050) e dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (+ miliardi 646.8); il fondo nazionale trasporti (+ miliardi 290); l'indicizzazione dell'aggiunta di famiglia (— miliardi 370); la riduzione ai 7/10 dei tatori (+ miliardi 4); il personale a contratto di diritto privato (+ miliardi 0.3). (4) Riguardano: progetti speciali Ministero bilancio miliardi 160, il rifinanziamento della legge 50/1952 per le imprese danneggiate da pubbliche calamità (+ miliardi 10). (5) Provvedimenti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

PER L'ANNO 1984 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE DEL 1983

di lire)

EFFETTI DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1984				Bilancio 1984 e disegno di legge finanziaria	Ulteriori misure da perfezionare	Totale previsioni 1984
Articolato	Tabella A (Art. 1 3° comma)	Fondi speciali (Art. 1 4° comma)	Totale			
(3)	(4)	(5)	(6 = 3 + 4 + 5)	(7 = 2 + 6)	(8)	(9 = 7 + 8)
(1) 12.470	—	—	12.470	154.317	(5) 1.500	155.817
(2) 500	—	—	500	40.972	(6) 6.750	47.722
—	—	—	—	229	—	229
12.970	—	—	12.970	195.518	8.250	203.768
— 17.719	— 105	19.500	1.676	151.295	— 11.250	140.045
— 4.749	— 105	19.500	14.646	346.813	— 3.000	343.813
(3) — 5.519	—	10.000	4.481	238.441	(7) — 3.000	235.441
(4) 770	— 105	9.500	10.165	57.412	—	57.412
— 4.749	— 105	19.500	14.646	295.853	— 3.000	292.853
—	—	—	—	50.960	—	50.960
— 4.749	— 105	19.500	14.646	346.813	— 3.000	343.813
+ 18.489	—	— 10.000	+ 8.489	— 43.152	+ 11.250	— 31.902
+ 17.719	+ 105	— 19.500	— 1.676	— 100.335	+ 11.250	— 89.085
+ 17.719	+ 105	— 19.500	— 1.676	— 151.295	+ 11.250	— 140.045

misura dell'acconto al 92 per cento (+ miliardi 490) dell'addizionale straordinaria ILOR e sulle ritenute sugli interessi da obbligazioni (miliardi 2.430) e del relativo acconto al 100 per cento (+ miliardi 900). (2) Aumento contributi sanitari dei lavoratori autonomi. (3) Riguardo al contenimento al 60 per cento delle erogazioni alla finanza locale (— miliardi 5.300); le devoluzioni di tributi soppressi (+ miliardi devoluti alla Valle d'Aosta (— miliardi 75); l'Ente nazionale cellulosa e carta (+ miliardi 65); i contributi alle cooperative di esportazione (+ miliardi 500), l'istituzione presso la SACE di un fondo rotativo (+ miliardi 100); la rivalutazione del capitale sui CCT reali (+ miliardi ancora da definire). (6) Sanatoria abusivismo edilizio. (7) Minori interessi conseguenti al contenimento del fabbisogno.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 92.865 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 143.814 miliardi per l'anno finanziario 1984.

2. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.000 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 11.000 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 1984 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 3.

1. Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

2. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984, in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla

legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.

Art. 5.

1. L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.

2. Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.

Art. 6.

1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

2. Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata, l'imposta dovuta dalla socie-

tà per l'esercizio nel quale l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari al 36 per cento della differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati *a*) quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e *b*) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari al 36 per cento dell'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribu-

zione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

5. Nella relazione degli amministratori delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle società stesse devono essere distintamente indicati: 1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 2) l'ammontare delle riserve o altri fondi tassabili in caso di distribuzione; 3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma; 4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera *a*) del terzo comma; 5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *b*) del terzo comma.

6. La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'eventuale eccedenza mediante prelievo dalle riserve o altri fondi di cui al terzo comma, diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*). Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi è stata omessa l'indicazione di cui al precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.

Art. 7.

Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, eccede di almeno il venticinque per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo d'imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera in misura non inferiore a quella del maggior reddito dichiarato l'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le plusvalenze derivanti dal realizzo di quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, o dal realizzo di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura della metà, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) che la società nella quale ha luogo la partecipazione abbia sede in Italia e svolga, con prevalenza in Italia, attività di produzione di beni o di servizi, o di progettazioni, o di ricerca;

b) che le quote e le azioni siano state acquisite in sede di costituzione o di aumento di capitale, e in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trentacinque per cento del complesso delle quote di partecipazione o delle azioni emesse dalla società;

c) che alla data della sottoscrizione le azioni non fossero quotate in borsa;

d) che il realizzo delle quote o delle azioni avvenga non prima di tre anni e non oltre otto anni dalla data dell'acquisto;

e) che la società nella quale la partecipazione viene acquisita abbia avuto, nell'esercizio in cui avviene l'acquisizione e nell'eventuale esercizio anteriore, ricavi da cessioni di beni e di servizi per ammontare complessivo non superiore ai venti miliardi di lire per ciascun esercizio;

f) che alla data dell'acquisto e nei tre anni successivi la società le cui quote o azioni sono state sottoscritte non sia controllata da società o ente aventi per oggetto o per attività esclusivi o principali, l'esercizio del credito, l'attività di possesso, di acquisto e di vendita di azioni, di obbligazioni e di altri titoli o altre attività finanziarie, nè sia controllata da società o ente che abbia ricavi da cessioni di beni e di servizi per ammontare complessivo superiore ai venti miliardi di lire per ciascun esercizio.

Art. 9.

1. La disposizione del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'imputazione dei redditi delle imprese familiari, si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo.

2. Chiunque per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilasci o utilizzi attestazioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

3. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità dell'attestazione prevista nel precedente secondo comma.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati:

a) i diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verifica prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verifica periodica biennale dei pesi e delle misure sta-

biliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

Art. 11.

1. Chiunque intende fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni di qualsiasi natura o di assegni e indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Il godimento dei benefici di cui al comma precedente è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a dieci volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.

3. Al pagamento della pena pecuniaria, nella stessa misura, sono tenuti coloro che concedono i benefici senza che l'interessato abbia presentato la dichiarazione di cui al comma precedente.

4. Con decreti ministeriali, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA
REGIONALE E LOCALE

Art. 12.

1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le Regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le erogazioni spettanti alle Regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 527.937.054.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle Regioni interessate.

3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

4. Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio

1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del 10 per cento.

5. Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.190 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

6. Il predetto importo è finanziato per lire 527.937.054.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

7. Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle Regioni interessate.

Art. 13.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di Regioni, Comuni e Province, di con-

tributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del 10 per cento.

3. Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del 10 per cento.

4. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. Per l'anno 1984 alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del 10 per cento.

6. Alle Regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del predetto decreto-legge, aumentate del 10 per cento.

7. Per l'anno 1984 alle Camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del 10 per cento.

8. Le somme spettanti alle Camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

9. L'aumento fino al 100 per cento del diritto annuale istituito con l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 51, previsto dall'articolo 29, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, può essere deliberato dalle Giunte camerali a decorrere dal 1984.

10. Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi, è aumentato per il 1984, con deliberazione delle Giunte camerali, fino ad un massimo del 10 per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del 100 per cento.

11. Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni.

12. La tabella dei diritti di segreteria è integrata dalla voce seguente:

Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale:

da uno a cinque nominativi L. 3.000
per ogni nominativo in più L. 300

13. Gli atti posti in essere successivamente al 1° ottobre 1984, che ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 256, devono essere pubbli-

cati nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, non sono pubblicati integralmente nei fascicoli regionali, bensì il loro deposito presso le singole Camere di commercio sarà menzionato nel Bollettino nazionale. Fanno eccezione i bilanci la cui pubblicazione continuerà ad essere disciplinata dalle norme in vigore.

14. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, detterà norme per l'attuazione di tale disciplina, con particolare riguardo alla archiviazione e reperibilità degli atti presso le Camere di commercio.

Art. 14.

Nella legge 26 novembre 1981, n. 690, recante « revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta », la locuzione « i nove decimi » contenuta negli articoli 2, 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 6, primo e quinto comma, viene sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1984, con la locuzione « i sette decimi ».

Art. 15.

I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento; la restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 agli altri enti.

Art. 16.

1. I fondi perequativi per i Comuni e per le Province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.950 miliardi ed in lire 270 miliardi.

2. Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono ridotti del 10 per cento. Per l'anno 1983 le somme da ripartire ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 9 del predetto decreto-legge è ridotta a 500 miliardi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

Art. 17.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

2. È istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.

3. Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente.

4. La dotazione iniziale del fondo è di 100 miliardi di lire e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

5. Le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro.

6. Il fondo potrà essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

7. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

8. La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e 1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400 miliardi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 18.

1. Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le as-

sunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresì escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione degli articoli 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Non rientrano nella esclusione dal divieto gli avvisi pubblici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad ulteriori assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali è fatto divieto di procedere ad assunzioni.

3. Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi quinto, sesto, settimo e decimo della legge 26 aprile 1983, n. 130.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato non spettano, ad iniziare da quelli di importo più elevato in relazione al reddito familiare, secondo la tabella D allegata alla presente legge.

2. Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 25

marzo 1983, n. 79, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi dell'anno immediatamente precedente a quello al quale si riferiscono le prestazioni.

3. I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto assicurano al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformità a quanto disposto ai precedenti commi.

4. Per gli enti pubblici le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

5. In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la materia degli assegni familiari.

7. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti alla Cassa unica assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, sono devolute alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per il finanziamento del trattamento straordinario.

Art. 20.

1. Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente

normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, dell'ENASARCO e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

2. Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione vigente alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre che scade in tale data all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

3. La percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni di importo non superiore al doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD); per le pensioni eccedenti tale importo detta percentuale è ridotta al 75 per cento, ma in ogni caso la misura dell'aumento che ne deriva non può essere inferiore a quella attribuita alle pensioni d'importo pari al doppio del trattamento minimo.

4. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

5. Fino al 31 dicembre 1986 è escluso ogni aumento delle pensioni per perequazione au-

tomatica relativa alla dinamica salariale; a decorrere dal 1° gennaio 1987 gli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale saranno corrisposti con periodicità triennale.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1° maggio 1984 sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al quarto comma.

7. Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 aprile 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 21.

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1984 in lire 22.200 miliardi.

2. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 22.

1. Nell'ambito delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge 23 dicembre 1978,

n. 833, sono prioritari, per il triennio 1984-1986, in relazione a quanto disposto dall'articolo 53, secondo comma, della legge stessa:

1) il riequilibrio nel Paese della dotazione di strutture, di attrezzature e di personale dei servizi di assistenza sanitaria;

2) il potenziamento dei servizi poliambulatoriali che svolgono funzioni di filtro al ricovero ospedaliero;

3) il potenziamento dei servizi di utilità collettiva a indirizzo preventivo, con precedenza per:

a) la rete dei laboratori per il controllo dell'ambiente;

b) i servizi di controllo dell'igiene degli alimenti e di repressione delle sofisticazioni alimentari;

c) i servizi per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) l'attivazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria a favore di categorie di cittadini che necessitano di particolare tutela, con precedenza per:

a) le gestanti e le nuove generazioni;

b) gli anziani;

c) gli handicappati;

d) i malati di mente;

e) i tossicodipendenti;

5) la distribuzione razionale sul territorio dei servizi di emergenza, con precedenza per:

a) i servizi di guardia territoriale e ospedaliera;

b) i servizi di pronto soccorso e di trasporto assistito degli infermi;

c) i servizi di cura intensiva e di intervento d'urgenza;

d) i servizi sanitari per la protezione civile;

6) il miglioramento della qualità degli interventi sanitari del servizio sanitario nazionale mediante:

a) il rispetto della dignità umana e della personalità dei cittadini che ricorrono al servizio sanitario;

b) il miglioramento della professionalità tecnica del personale che opera nei servizi sanitari e l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature;

c) una maggiore attenzione agli aspetti preventivi della tutela sanitaria;

d) l'integrazione degli interventi con iniziative di educazione sanitaria.

2. Tali obiettivi sono perseguiti mediante:

a) l'istituzione dei distretti sanitari di base;

b) la definizione delle piante organiche, nonché dell'organigramma formale dei servizi della USL, correlata alla domanda sanitaria;

c) la specificazione formalizzata delle attribuzioni e delle responsabilità dei coordinatori, dell'ufficio di direzione e degli altri quadri intermedi dell'USL, sulla base anche dei profili professionali di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

d) la organizzazione di nuclei di rilevazione dei dati necessari all'attività gestionale della USL e per soddisfare le esigenze conoscitive e di controllo della Regione e dell'Amministrazione centrale;

e) l'adozione di tecniche di bilancio che evidenzino il rapporto costi-benefici e il grado di efficienza dei servizi;

f) la integrazione funzionale dei servizi sanitari, di competenza delle USL, con i servizi sociali, di competenza degli enti locali;

g) la promozione, il coordinamento intersettoriale e il trasferimento nel servizio sanitario dei risultati della ricerca a ri-

lievo sanitario privilegiando nei finanziamenti i temi di ricerca relativi agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.

3. Sono, altresì, da perseguire nel triennio il completamento dell'integrazione sanitaria con i Paesi della Comunità europea e la cooperazione internazionale per l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 23.

1. Per il triennio 1984-1986 il Servizio sanitario nazionale eroga le prestazioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.

2. Gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono prevedere in aggiunta ai criteri specificati nella stessa norma:

1) un aumento della spesa non superiore al tasso di inflazione programmato;

2) forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere la stessa, nonchè per i medici generici o pediatri di libera scelta la decadenza dal rapporto convenzionale ove, per prescrizioni farmaceutiche, richieste di accertamenti diagnostici, strumentali o di laboratorio e proposte di ricovero, superino i parametri di spesa prefissati dalla Regione come valore medio tra gli indici medi regionali e quelli nazionali fissati nel Piano sanitario nazionale;

3) l'impegno dei soggetti convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

4) l'istituzione di commissioni miste professionali con il compito di definire:

a) gli *standards* medi assistenziali;

b) le procedure per la verifica della qualità di assistenza;

5) il superamento degli istituti non propri del rapporto libero professionale;

6) la determinazione di tutte le tariffe in sede di accordo nazionale;

7) l'esclusione di meccanismi automatici di incremento delle tariffe.

3. I contenuti economici degli accordi in vigore ai sensi del richiamato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati al 30 giugno 1985.

Art. 24.

1. Ai cittadini in servizio di leva o in servizio sostitutivo di quello di leva e agli allievi delle accademie e scuole militari sono assicurate, nelle località ove si trovino in ragione delle proprie condizioni di servizio o per licenza o congedo, a cura delle Unità sanitarie locali e con oneri a carico delle stesse, le prestazioni sanitarie urgenti e quelle richieste dalle competenti autorità militari ad integrazione dei propri servizi e attrezzature; le altre prestazioni sanitarie sono assicurate direttamente dai servizi sanitari militari ovvero dalle Unità sanitarie locali su richiesta delle competenti autorità militari, con oneri a carico di queste ultime.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, previ accordi con le Regioni interessate, sono disciplinate le misure e le modalità di compensazione finanziaria tra il Ministero della difesa e le Regioni stesse.

3. A coloro che sono costretti in Istituti di prevenzione o pena, le prestazioni sanitarie che non possono essere assicurate dai servizi sanitari del Ministero di grazia e giustizia sono garantite dalle Unità sanitarie locali competenti, con modalità che facciano salve le esigenze della custodia, e con oneri a carico del Ministero stesso.

4. I conseguenti rapporti finanziari sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero di grazia e giustizia e le Regioni interessate.

5. Agli emigrati e a tutti i cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica, che rientrino temporaneamente in patria, semprechè non siano assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e non godano in Italia di forme di assistenza sanitaria a carico di enti o istituti pubblici o privati di Stati esteri, le Unità sanitarie locali delle località in cui si trovano assicurano, per un periodo massimo di novanta giorni dal rientro in Italia e con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:

a) le prestazioni di assistenza medico-generica o pediatrica, limitatamente alle visite occasionali, ambulatoriali o domiciliari, e alle prestazioni dei servizi di guardia medica;

b) le prestazioni di assistenza specialistica, limitatamente a visite e ad accertamenti diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici;

c) le prestazioni di assistenza ospedaliera, limitatamente alle prestazioni in forma diretta nei presidi pubblici e nelle istituzioni convenzionate;

d) le prestazioni farmaceutiche, nei limiti previsti per tutti i cittadini italiani.

6. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro sono fissate le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui al comma precedente, nonchè le quote di partecipazione alla spesa a carico degli interessati.

7. Decorso il termine di novanta giorni di cui al quinto comma, agli interessati sono assicurate le prestazioni urgenti con oneri a carico degli stessi.

8. I cittadini stranieri, ai quali è assicurata l'assistenza, con rimborso del costo da parte di istituzioni estere in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, non sono tenuti alla partecipazione alle spese sanitarie.

9. Restano fermi i livelli assistenziali già assicurati ai soggetti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618 e n. 620.

10. In attuazione di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e per causa di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'elenco dei trattamenti differenziali alle suddette categorie.

Art. 25.

1. Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali di cui ai precedenti articoli, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-1986 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:

esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;

esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;

esercizio 1986: lire 38.200 miliardi.

b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:

per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;

per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800.

per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle USL, dalle Regioni e Province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale.

3. Le Regioni e le Province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente articolo 23, primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal Fondo sanitario nazionale. Le Regioni e le Province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata.

Art. 26.

1. Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito dal CIPE fra le Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri :

a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle USL;

b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale, da ripartire selettivamente ed in maniera programmata anche poliennale, con l'obiettivo di realizzare l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti; di finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale e di finanziare in misura decrescente i presidi ospedalieri eccedenti lo standard nazionale di sei posti-letto per mille abitanti, sino a conseguire, al termine del triennio, il finanziamento uniforme secondo lo standard;

c) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata;

d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati ISTAT, con compensazione centrale della mobilità sanitaria riferita all'assistenza ospedaliera e agli accertamenti diagnostici di maggior rilievo.

2. A tal fine le Regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero.

3. Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di erogazione assistenziale.

4. Il fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata è determinato per ciascun anno del triennio, rispettivamente, in lire 505, 700 e 750 miliardi ed è ripartito per il finanziamento delle seguenti attività, nelle misure e sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche e tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente: nella misura del 30 per cento per la formazione di base e l'aggiornamento professionale del personale non dirigente; del 7 per cento per l'aggiornamento professionale dei medici e del 2 per cento per l'aggiornamento dei quadri dirigenti non medici, secondo i criteri indicati dal contratto nazionale unico del comparto sanitario; dell'1 per cento per iniziative di rilievo nazionale in seno al Consiglio sanitario nazionale;

b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale: nella misura del 20 per cento per iniziative affidate alle Regioni sulla base delle proposte delle singole Regioni e del 5 per cento per iniziative di rilievo nazio-

nale da definire in seno al Consiglio sanitario nazionale;

c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale: nella misura del 10 per cento sulla base delle proposte delle singole regioni;

d) ricerca finalizzata: nella misura del 12 per cento per programmi di ricerca da svolgere in sede regionale secondo le priorità e le indicazioni formulate dalla Commissione interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1982 sulla base delle proposte delle singole regioni; del 2 per cento per programmi di ricerca degli Istituti di cura e ricovero a carattere scientifico sulla base dei piani predisposti dall'apposita Commissione di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, numero 833; dell'1 per cento per programmi di ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base dei piani predisposti dagli Istituti stessi secondo le indicazioni della competente Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

e) educazione sanitaria: nella misura del 9 per cento per iniziative affidate alle Regioni sulla base delle proposte delle singole regioni e dell'1 per cento per iniziative di rilievo nazionale da definire in seno al Consiglio sanitario nazionale.

5. Le Regioni sono tenute a definire, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, standard di ripartizione della quota del fondo sanitario regionale alle USL coerenti con le finalità e i criteri contenuti nel presente articolo.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle Regioni utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle USL, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo **consigli il carattere multizonale a rilievo regionale dell'attività da svolgere**. In questo quadro, allo scopo di favorire la tempestività dei pagamenti alle farmacie, **nonchè una più efficace azione di**

controllo del settore, le regioni e le provincie autonome possono istituire un servizio centralizzato, eventualmente dotato di articolazioni subregionali, al quale sono demandate le competenze relative alla liquidazione e al pagamento delle competenze spettanti alle farmacie.

Art. 27.

1. Le unità sanitarie locali, nel termine di 30 giorni, previsto dall'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono fornire i rendiconti trimestrali ed annuali, accompagnati dai dati di struttura e di attività e specificazione dei dati finanziari, alla Regione e alla Ragioneria provinciale del Ministero del tesoro per la successiva trasmissione ai Ministeri della sanità e del tesoro tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono tenute, negli stessi termini, a rimettere alla Ragioneria provinciale del Ministero del tesoro del capoluogo di regione i rendiconti trimestrali, relativi alle attività svolte in forma centralizzata per conto delle unità sanitarie locali.

2. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano devono far pervenire ai Ministeri della sanità e del tesoro i rendiconti trimestrali riepilogativi delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 50, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di scadenza del trimestre.

Art. 28.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1984 gli organi di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, decadono di diritto ed i relativi componenti non sono immediatamente rieleggibili allorchè il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiude con un disavanzo non ripianabile con i mezzi comunque a disposizione dell'unità sanitaria locale.

2. La decadenza è dichiarata dalla Giunta regionale, su relazione informativa del Collegio dei revisori, la quale nomina un commissario straordinario.

3. Gli organi ordinari di gestione dei quali sia stata dichiarata la decadenza ai sensi del precedente primo comma devono essere ricostituiti entro sei mesi.

Art. 29.

1. Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui al precedente articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria locale, ferma restando l'applicazione del precedente articolo 28, è ripianato a cura della Regione o Provincia autonoma competente.

2. A tal fine, quando il disavanzo non possa essere ripianato con le disponibilità complessive di parte corrente della quota del Fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione o Provincia autonoma, o con le disponibilità derivanti dalle entrate previste dall'articolo 25, secondo comma, della presente legge, la Regione o Provincia autonoma è tenuta a ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali mediante:

1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le Regioni a statuto speciale o Province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti;

2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, stabilite con criteri di perequazione contributiva in base al reddito, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuità delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

3. Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

Art. 30.

1. Il coordinamento sanitario ed il coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale partecipano, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione delle unità sanitarie locali ed hanno l'obbligo di pronunciarsi su ogni affare; nei verbali delle sedute dovrà darsi atto, in caso di dissenso, del voto motivato da loro espresso.

2. Tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale, ad eccezione di quelli di mera esecuzione, devono essere controfirmati dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo i quali sono esonerati dalle conseguenti responsabilità soltanto nei casi in cui abbiano fatto constare espressamente il loro motivato dissenso.

3. Il coordinatore amministrativo non può in nessun caso controfirmare atti di impegno di spesa eccedente gli stanziamenti di bilancio.

4. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore sanitario o del coordinatore amministrativo, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal sanitario e dal funzionario amministrativo di più elevato livello e con maggiore anzianità.

5. Le relazioni del collegio dei revisori sulla gestione amministrativo-contabile devono riguardare, oltrechè gli aspetti della regolarità giuridico-amministrativa e contabile, anche l'esame dei risultati della complessiva gestione con specifico riferimento alle esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria.

Art. 31.

1. Alla realizzazione dei servizi previsti come prioritari dall'articolo 1 della presente legge, si provvede con l'applicazione degli istituti di cui agli articoli 6, 14 e 16 dell'accordo di lavoro del personale delle unità sanitarie locali emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e con l'impiego del personale ospedaliero attualmente in servizio nelle divisioni e sezioni autonome di cui al comma successivo, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Tutte le divisioni ospedaliere e le sezioni autonome di specialità con dotazione di posti-letto inferiore rispettivamente a 50 o 30 per le quali nel periodo dal 1° ottobre 1982 al 30 settembre 1983 è riscontrato un tasso di utilizzazione medio dei posti-letto inferiore al 50 per cento sono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasformate in sezioni e aggregate ad altre divisioni possibilmente affini dello stesso o di altro ospedale, ovvero soppresse salvo deroga, per particolari esigenze assistenziali riconosciute dalla Regione, concessa con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nei predetti casi di soppressione non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.

4. Le strutture e le dotazioni strumentali delle divisioni o sezioni soppresse sono utilizzate in via prioritaria per l'istituzione o il potenziamento dei servizi indicati al primo comma e possono essere anche destinate all'istituzione o potenziamento di sale separate per il ricovero di paganti in proprio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

5. I posti di organico esuberanti a seguito delle trasformazioni o soppressioni di cui al secondo comma sono portati in detrazione dalle piante organiche delle unità sanitarie locali.

6. Il personale non utilizzato ai sensi del primo comma è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della Regione o provincia autonoma con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in mancanza è utilizzato in soprannumero riassorbibile.

7. L'istituzione o l'ampliamento di servizi delle unità sanitarie locali deve essere autorizzata dalla Regione o provincia autonoma.

8. Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale gli enti locali e le Regioni possono avvalersi in tutto o in parte delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento.

9. Non possono essere posti a carico del Fondo sanitario nazionale oneri per le attività socio-assistenziali di cui al comma precedente. Le Unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

10. Sulla pertinenza della spesa alla competenza sanitaria o socio-assistenziale si esprimono, con le modalità di cui all'articolo 30, secondo comma, il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo.

Art. 32.

1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forni-

ture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, nonché di capitolati speciali.

2. È istituito presso le Regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanità provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 33.

1. Fino all'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale e comunque sino al 31 dicembre 1984 restano in vigore per la parte compatibile le misure in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale previste dal decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

2. Con decreto del Ministro della sanità, emanato ai sensi del richiamato decreto-legge, sono rideterminati i limiti e le modalità per l'erogazione delle prestazioni ortopediche e protesiche, nonché le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione al fine del contenimento della spesa sanitaria.

Art. 34.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, e ferme restando le disposizioni del 2° comma dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, procede con proprio decreto alla revisione generale del Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, ispirandosi al principio del contenimento, secondo criteri di rigorosa selezione dei prodotti e delle confezioni di pari efficacia terapeutica, avendo riguardo ai farmaci necessari per la terapia di forme morbose di particolare pericolosità ed avendo altresì riguardo al contenimento della spesa farmaceutica per l'anno 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.

2. Per l'esercizio 1984 sono escluse dall'elenco delle prestazioni erogabili in regime di convenzione le seguenti:

- tomografia assiale computerizzata (TAC)
- ecografia
- ricerche ormonali
- ortopanoramiche.

3. Per lo stesso periodo, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze, non di tipo sanitario, ma legate a rilascio di documenti amministrativi, svolgimento di pratiche previdenziali, esercizio di attività volontarie ricreative o sportive, con esclusione della scolarità.

4. Le unità sanitarie locali possono dichiarare decaduto dal rapporto convenzionato il medico che abbia prescritto accertamenti in violazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 35.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 3 al 4 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dal 3 al 4 per cento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE
AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE

Art. 36.

1. Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.

2. Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

3. Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

4. All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dal primo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi.

6. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

da lire 250 miliardi a lire 280 miliardi per il completamento degli impianti di mec-

canizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

8. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.

9. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

- 593 miliardi di lire per l'anno 1984;
- 887 miliardi di lire per l'anno 1985;
- 745 miliardi di lire per l'anno 1986;
- 257 miliardi di lire per l'anno 1987.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 37.

1. Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L'importo del contributo straordinario può essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

2. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La maggiore spesa di lire 50.000 milioni è ripartita nel quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'articolo 38 — lettera c) — della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio nel bilancio di assestamento o nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si presume deriverà, per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del capitale in base al tasso di inflazione risultante dall'indice prescelto.

4. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato « Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito del Tesoro reali », dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al precedente terzo comma.

5. A decorrere dall'anno finanziario 1984 sono estese alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, ed all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

6. Il riferimento agli enti pubblici di cui al citato articolo 1 si estende, per quanto

concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche agli enti pubblici economici.

7. A tal fine, in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da istituire con la denominazione « Spese per il personale assunto con contratto di diritto privato per incarichi speciali », è iscritta, per l'anno finanziario 1984, la somma di lire 300.000.000.

8. A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti.

9. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, numero 25, ed al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare, con propri decreti, la medesima Sezione autonoma ed effettuare giro-fondi tra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

10. La lettera *b*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:

« *b*) certificati di credito del Tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Mini-

stro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della Direzione generale del Tesoro ».

11. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, già modificata dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così modificata:

« c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

Art. 38.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 2.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e ottavo del citato articolo 21.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
 RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
A - MINISTERI					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	112.000	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	(a) 10.000	(a) 10.000	—	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie, per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	760	580	—	—	—
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	46.000	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	55.000	255.000	(b) 200.000	(c) 200.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1978.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762)	110.000	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	—	(a) 100.000	50.000	(b) 210.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Industria: cap. 7541	(c) 57.793	(c) 60.000	(d) 20.000	—	—
— Trasporti: cap. 7292	(e) 25.000	—	—	—	—
Totale	82.793	60.000	20.000	—	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica (Pubblica istru- zione: cap. 8807)	(f) 17.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 50.000 relativi all'anno 1984.

(b) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.

(c) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(f) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro: cap. 7764	1.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 8042	9.000	(a) 9.000	—	—	—
Totale	10.000	9.000	—	—	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551)					
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	400	(c) 400	—	—	—
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	4.500	(d) 19.500	(d) 15.000	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: cap. 7743	15.000	(e) 55.000	20.000	—	—
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	(f) 78.000	1988
Totale	39.000	79.000	44.000	78.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Quota relativa all'anno 1980.

(c) Quota relativa all'anno 1982.

(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1983.

(e) Di cui milioni 20.000 relativi all'anno 1984.

(f) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . . .	(a) 1.700.000	1.600.000	160.000	—	—
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(b) 8.000	(c) 4.000	—	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	190.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610)	3.000	—	—	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	24.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	173.000	(d) 933.000	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	93.000	93.000	(e) 393.000	1988
Totale	266.000	266.000	266.000	1.326.000	—

(a) Comprende milioni 400.000 relativi all'anno 1980.

(b) Quota relativa all'anno 1980.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1979.

(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(e) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: capp. 8786 e 8787)	(a) 120.000	20.000	20.000	210.000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	1.030.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	(b) 1.520.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	100.000	45.000	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marena mercantile: cap. 7541)	(c) 10.000	10.000	10.000	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	(d) 60.000	(e) 10.000	—	—	—
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli: — Bilancio: cap. 7081	(f) 11.000	10.000	—	—	—

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1979.

(b) Di cui milioni 120.000 relativi all'anno 1979 e milioni 520 relativi agli anni successivi al 1984.

(c) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(d) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264	4.000	1.500	—	—	—
Totale	15.000	11.500	—	—	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979): — Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	200.000 (c)	250.000	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405)	50.000	—	—	—	—
Totale	250.000	250.000	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	(d)	(e)	(f)	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	1.100 (a)	1.200 (d)	1.000	—	—
	2.000	8.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(b) Nel 1984 l'importo comprende parte (milioni 150.000) della quota relativa all'anno 1981, nonchè parte (milioni 50.000) della quota relativa all'anno 1980; nel 1985 l'importo si riferisce alla restante quota (milioni 250.000) relativa all'anno 1982.
(c) Quota relativa all'anno 1980.
(d) Quota relativa all'anno 1983.
(e) Quota relativa all'anno 1984.
(f) Quota relativa all'anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Tesoro: cap. 8805)	(a) 40.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790)	(b) 300.000	(c) 330.000	—	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793)	200.000	(c) 390.000	(d) 300.000	—	—
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743)	60.000	60.000	60.000	—	—
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	15.000	25.000	25.000	(e) 95.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775)	200.000	155.000	—	—	—
Totale	775.000	960.000	385.000	95.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982 (milioni 30.000) e della quota relativa all'anno 1983 (milioni 10.000).

(b) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1984.

(e) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	315.000	1997
Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802)	(a) 50.000	—	—	—	—
Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	(b) 20.000	(c) 60.000	—	—	—
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: cap. 9419	—	(d) 20.700	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7711	2.800	—	—	—	—
Totale	2.800	20.700	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	2.000	—	—	—

(a) Parte della quota dell'anno 1982.

(b) Parte della quota dell'anno 1983.

(c) Comprende parte (milioni 50.000) della quota 1982 e parte (milioni 10.000) della quota 1983

(d) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983 e milioni 2700 relativi all'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9051 e 9175) .	50.000	(a) 119.000	(b) 111.000	—	—
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	50.000	(c) 40.000	—	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981: — Art. 7, primo comma, e art. 4, secondo comma, della legge n. 156 del 1983 - Realizzazione programma triennale 1979-1981 - ANAS (Tesoro: cap. 7789)	457.500	—	—	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	250.000	(d) 135.000	—	—	—
— Art. 10 - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755)	(d) 135.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 4.000 quale parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Di cui milioni 50.000, 30.000 e 31.000 quasi quote parti relative rispettivamente agli anni 1982, 1983 e 1984.

(c) Quota relativa all'anno 1983.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	100.000	(a) 250.000	—	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404)	(b) 450.000	—	—	—	—
— Art. 26, secondo comma - Cassa artigiana - Fondo inte- ressi (Tesoro: cap. 7743)	80.000	80.000	—	—	—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	140.000	—	—	—	—
— Art. 28 - Riforniamento della legge n. 403 del 1977 per l'attività agricola nelle regioni (Bilancio: cap. 7081)	(a) 150.000	—	—	—	—
Totale	1.762.500	465.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(b) Di cui milioni 350.000 relativi alla quota dell'anno 1982 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296)	550.000	(a) 450.000	—	—	—
Legge n. 219 del 1981 e art. 10, terzo comma, della legge n. 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	2.000.000	1.416.000	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	6.000	4.000	—	—	—
— Commercio estero: cap. 1612	6.000	4.000	—	—	—
Totale	12.000	8.000	—	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	500.000	500.000	490.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminato
Legge n. 309 del 1981, decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 — Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	7.270.000	1992
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	2.000	—	—	—
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e providenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	55.000	1992
— Art. 33 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403)	200	—	—	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	22.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	60.000	—	—	—
Totale	74.200	74.000	14.000	77.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	550	5.550	—	—	—
Decreto-legge n. 789 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53 del 1982 - Autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale (Bilancio: cap. 7085) (a)	20.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 807 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 1982 - Autorizzazione alla GEPI S.p.A. di intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica:					
— Art. 6 - Conferimento al fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa (Tesoro: cap. 7787)	50.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	600.000	1.600.000 (b)	500.000	400.000 (c)	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(b) Di cui milioni 800.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

(c) Quota parte relativa all'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	(a) 240.000	(b) 335.000	(c) 355.000	—	—
Totale	840.000	1.935.000	855.000	400.000	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)					
	1.000	12.000	—	—	—
Legge n. 41 del 1982 - Piano nazionale della pesca marittima (Marina mercantile: capp. 8558 e 8560)					
	(d) 8.000	—	—	—	—
Legge n. 46 del 1982 - Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:					
— Artt. 1 e 13 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Te- soro: cap. 8176)	(d) 500.000	—	—	—	—
— Art. 18 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecno- logica (Industria: cap. 7548)	(d) 280.000	—	—	—	—
Totale	780.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 120.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale.

(b) Di cui milioni 115.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1983.

(c) Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	10.000	10.000	10.000	—	—
Legge n. 85 del 1982 - Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984 (Industria: cap. 7054) .	1.167.000	—	—	—	—
Legge n. 90 del 1982 - Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Interno: cap. 2779)	145.000	—	—	—	—
Legge n. 308 del 1982 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Industria: capp. 7706, 7707 e 7709)	300.000	120.000	120.000	—	—

(a) Lo stanziamento comprende parte (milioni 432.000) della quota relativa all'anno 1982.

(b) Di cui milioni 180.000 relativi all'anno 1983 e milioni 120.000 quale prima annualità di impegno decennale con decorrenza 1983, rinviata al 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	—	1.000.000	1.000.000	—	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	600	600	1987
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	4.000	4.000	11.000	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
— Tesoro: capp. 7743, 7775, 7789 e 8173	780.000	530.000	430.000	1.950.000	1990
— Lavori pubblici: cap. 7872	1.000	1.000	1.000	—	—
Totale	781.000	531.000	431.000	1.950.000	—
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: capitoli 7274 e 7275)	138.000	150.000	150.000	267.000	1987

(a) Quota relativa all'anno 1984.

(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale.

(c) Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 568 del 1982 - Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari (Lavori pubblici: cap. 7597)	8.160	—	—	—	—
Decreto-legge n. 697, del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	20.000	50.000	50.000	(a) 280.000	1991
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903 e 7905)	(b) 76.000	(b) 103.000	(b) 152.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806, 8809 e 8810	787.500	953.500	92.500	200.000	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	10.000	55.000	1991
— Pubblica istruzione: capp. 4105 e 8553	10.500	10.500	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7276, 7277, 7278, 7723, 9050, 9066 e 9170)	92.000	153.000	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	20.000	20.000	—	—	—
Totale	920.000	1.147.000	102.500	255.000	—

(a) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

(b) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminat ³
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia:					
— Tesoro: cap. 8788	100.000	56.000	—	—	—
— Esteri: capp. 1135 e 1136	500	500	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7206 e 7272	18.000	27.000	—	—	—
Totale	118.500	83.500	—	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	30.000	91.000	91.000	—	—
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
— Art. 8, primo e secondo comma, Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	115.000	322.000	322.000	1.741.000	1989

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Art. 10, secondo comma - Intervento statale per l'edilizia a Napoli (Tesoro: cap. 8908)	650.000	—	—	—	—
— Art. 18 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	650.000	650.000	650.000	2.900.000	1997
— Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	420.000	1989
Totale	1.555.000	1.112.000	1.112.000	5.061.000	—
<p>Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro: cap. 7759)</p>					
	—	(a) 1.800.000	—	—	—
<p>Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)</p>					
	(b) 180.000	(c) 225.000	90.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1984.

(b) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986.

(c) Di cui milioni 60.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:					
— Tesoro: cap. 8797	2.000	2.000	2.000	32.000	2002
— Bilancio: cap. 7088	30.000	40.000	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8560	32.000	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 9067	2.000	—	—	—	—
Totale	66.000	42.000	2.000	32.000	—
Legge n. 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo:					
— Tesoro: capp. 7768 e 8164	3.500	—	—	—	—
— Turismo: capp. 8032 e 8040	4.000	2.000	2.000	12.000	1992
Totale	7.500	2.000	2.000	12.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (Industria: capp. 7042 e 7045)	(a) 2.650	(a) 6.800	(a) 8.950	(b) 2.000	—
Decreto-legge n. 371 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro: capp. 7747 e 8795)	50.000	46.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con legge finanziaria:					
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze a favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8791)	93.000	27.000	—	—	—
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	150.000	30.000	150.000	1.220.000	1992
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (Lavori pubblici: capitoli 8245, 9058 e 9059)	5.950	5.950	5.450	7.700	1987
Legge n. 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera (Turismo: cap. 7540)	125.000	125.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 2.150 quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
B) AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME					
<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni</i>					
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	593.000	497.000	354.000	257.000	1987
<i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i>					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538)	4.000	4.000	—	—	—
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	120.000	100.000	70.000	15.000	1987
<i>Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato</i>					
Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527)	3.500.000	3.700.000	4.300.000	—	—

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DEL TESORO	
Occupazione giovanile (rifiinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982) .	1.500.000
Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna	12.100
Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato	7.000
	<hr/>
	1.519.100
	<hr/> <hr/>
MINISTERO DELLE FINANZE	
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	45.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero	50.000
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee	2.500
	<hr/>
	52.500
	<hr/> <hr/>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	35.000
	<hr/> <hr/>

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DELL'INTERNO	
Rinnovo del contratto polizia (indennità operative)	400.000
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile	30.000
	430.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici . .	3.000
	3.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	
Aumento contributo Comitato nazionale FAO	400
	400
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia	8.850.000
	8.850.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	
Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale .	25.000
	25.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	
Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPE 5 maggio 1983	40.000
	40.000
	11.000.000

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
Rifinanziamento legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria)	20.000
Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981	10.000
	30.000
MINISTERO DEL TESORO	
Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico	300.000
Consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi	20.000
Collaborazione con la Jugoslavia nel settore della pesca marittima nell'Adriatico	4.800
Aumento capitale BAS (3° aumento)	4.500
	329.300
MINISTERO DELLE FINANZE	
Completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) S.p.A. e ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta Società	30.000

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	
Edilizia penitenziaria (refinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 119 del 1981)	250.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero	10.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
Contributo all'Istituto di fisica nucleare	80.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
Edilizia demaniale	200.000
Opere idrauliche	200.000
Programmi alloggi di servizio per le forze di polizia (refinanziamento della legge n. 52 del 1976) e per i militari (refinanziamento della legge n. 497 del 1978)	50.000
Completamento opere finanziate con leggi speciali (di cui miliardi 6 per paravalanghe Brennero)	30.000
Costruzione caserme carabinieri	10.000
	490.000

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	
Integrazione del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » (legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni)	50.000
Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)	73.000
	<u>123.000</u>
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	
Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifi-nanziamento della legge n. 41 del 1982) .	37.700
AMMINISTRAZIONI DIVERSE	
Fondo investimenti ed occupazione (1) . .	9.400.000
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia	200.000
	<u>9.600.000</u>
	<u>11.000.000</u>

(1) di cui lire 6.000 miliardi per apporto ai fondi dotazione delle Partecipazioni Statali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

TABELLA INDICANTE IL NUMERO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI, QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA O TRATTAMENTI DI FAMIGLIA COMUNQUE DENOMINATI NON SPETTANTI IN RAPPORTO AL REDDITO FAMILIARE ANNUALE

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	Numero dei trattamenti non spettanti
— Da 28.001.000 a 30.000.000	1
— Da 30.001.000 a 32.000.000	2
— Da 32.001.000 a 34.000.000	3
— Da 34.001.000 in poi	4 ed oltre